

## RIFLESSIONI COMPARATISTICHE SULLA NORMATIVA EUROPEA E STATUNITENSE IN TEMA DI DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI PRODOTTI.

| 793

Di Rosalba Potenzano

**SOMMARIO:** 1. *Introduzione* - 2. *Gli ostacoli alla riparazione tra obsolescenza precoce e barriere all'ingresso nel mercato dei servizi di assistenza post-vendita* – 3. *Segue: le barriere consentite dal diritto* – 4. *Altri fattori che ostacolano la riparazione* - 5. *Il diritto alla riparazione nell'Unione europea* – 6. *Segue: norme che promuovono la riparazione del prodotto in garanzia* – 7. *Segue: norme che promuovono la riparazione del prodotto al di là della garanzia* - 8. *Il diritto alla riparazione negli Stati Uniti* – 9. *Segue: le leggi statunitensi sul diritto alla riparazione: profili di omogeneità e tratti distintivi* – 10. *Segue: critiche e nodi interpretativi* – 11. *Conclusioni.*

**ABSTRACT.** *La Direttiva (UE) 2024/1799 ha introdotto delle nuove disposizioni in tema di riparazione, volte a facilitare l'accesso a quest'ultima da parte dei consumatori europei. Nuove leggi sulla riparazione sono state adottate recentemente anche negli Stati Uniti, con l'obiettivo di consentire a consumatori e riparatori indipendenti di ottenere informazioni, ricambi e strumenti, tra cui software, necessari per ripristinare la funzionalità dei prodotti digitali.*

*Il presente studio si propone di esaminare la disciplina europea e statunitense in tema di diritto alla riparazione dei prodotti, al fine di verificare se e in che misura tali normative siano coerenti con gli obiettivi politici rispettivamente perseguiti nei due ordinamenti – la promozione del consumo sostenibile in Europa e la difesa del libero mercato negli USA – e si traducano in misure efficaci per rimuovere le principali barriere che impediscono ai consumatori di riparare i propri beni.*

*Directive (EU) 2024/1799 introduced new provisions on the repair of goods, aimed at facilitating consumer access to repair services within the internal market. New repair laws have also been recently adopted in the United States, to enable consumers and independent repairers to obtain the information, spare parts, and tools – including software – necessary to restore the functionality of digital products.*

*This study aims to examine the European and U.S. regulatory frameworks on repair, to assess whether, and to what extent, these legislations are consistent with the respective policy objectives pursued in the two jurisdictions — the promotion of sustainable consumption in the European Union and the protection of free markets in the United States — and whether they result in effective measures to remove the main barriers preventing consumers from repairing their goods.*



## 1. Introduzione.

L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno recentemente adottato nuove regole in tema di riparazione dei prodotti. La Direttiva (UE) 2024/1799 recante «norme comuni che promuovono la riparazione dei beni» ha introdotto, infatti, in tutti gli Stati membri, delle regole tese a facilitare l'accesso ai servizi di riparazione da parte dei consumatori europei, allo scopo di incentivare questi ultimi a riusare gli oggetti, astenendosi dal dismetterli quando è ancora possibile ripristinarne la funzionalità. Al contempo, negli Stati Uniti, sia il Congresso<sup>1</sup> che i legislatori statali<sup>2</sup> hanno esaminato decine di proposte di legge in tema di riparazione e cinque stati, segnatamente, New York<sup>3</sup>, Minnesota<sup>4</sup>, California<sup>5</sup>, Oregon<sup>6</sup> e Colorado<sup>7</sup>, hanno adottato delle normative volte a salvaguardare il diritto dei consumatori di riparare i propri dispositivi digitali. In particolare, tali leggi mirano a rendere accessibili informazioni, componenti e strumenti, nonché aggiornamenti e codici necessari per ristabilire il corretto funzionamento di prodotti fisici che incorporano o sono interconnessi con un contenuto o un servizio digitale.

Gli approcci normativi in materia di riparazione nei due ordinamenti sopra richiamati, tuttavia, sembrano divergere, quantomeno con riguardo ai rispettivi obiettivi politici. Le iniziative legislative europee sono state presen-

<sup>1</sup> Così, ad esempio, il *Fair Repair Act*, H.R. 8544, S. 4422, 118th Cong. (2024) <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8544?q=%7B%22search%22%3A%228544%22%7D&s=1&r=2>; *National Defense Authorization Act* (NDAA), H. R. 8070, S. 4638, 118th Cong. R. 8070, S. 4638, 118th Cong. (2024) <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8070/related-bills?s=2&r=2&q=%7B%22search%22%3A%22H.R.8070%22%7D>; *The Agricultural Right to Repair Act*, H.R. 5604, 118th Cong. (2023) <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/5604/text?s=1&r=1&q=%7B%22search%22%3A%22right+to+repair%22%7D>.

<sup>2</sup> Negli ultimi anni sono state presentate proposte di legge sul diritto alla riparazione in quaranta Stati su cinquanta, e, attualmente, quarantuno proposte di legge sono in esame in venti Stati (cfr. N. PROCTOR, *Already, 20 States have active Right to Repair legislation in 2025* (US PIRG Education Fund, 2025), disponibile su <https://pirg.org/articles/already-20-states-have-active-right-to-repair-legislation-in-2025/>).

<sup>3</sup> *Digital Fair Repair Act*, NY Gen. Bus. L. §399-NN (2023) <https://law.justia.com/codes/new-york/gbs/article-26/399-nn/>. Adottata il 3 marzo 2023, la legge è entrata in vigore il 29 dicembre 2023.

<sup>4</sup> *Digital Fair Repair Act*, Minn. Stat. § 325E.72 (2024) <https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/325E.72>. Adottata il 24 maggio 2023, la legge è entrata in vigore il 1° luglio 2024.

<sup>5</sup> *Right to Repair Act*, CA Pub Res Code §§42488 - 42488.3(2024) [https://leginfo.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill\\_id=202320240SB244&os=v&ref=app](https://leginfo.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202320240SB244&os=v&ref=app). Adottata il 10 ottobre 2023, la legge è entrata in vigore il 1° luglio 2024.

<sup>6</sup> *Right to Repair Act*, S.B. 1596, 82a Leg. Assemb., 2024 Reg. Sess. (Or. 2024) <https://legiscan.com/OR/text/SB1596/2024>. Adottata il 28 marzo 2024, la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

<sup>7</sup> *Consumer Repair Bill of Rights Act*, Colo. Rev. Stat. Ann. §§ 6-1-1501 - 6-1-1505 (2024) [https://leg.colorado.gov/sites/default/files/documents/2024A/bills/sl/2024a\\_sl\\_258.pdf](https://leg.colorado.gov/sites/default/files/documents/2024A/bills/sl/2024a_sl_258.pdf). Adottata il 28 maggio 2024, la legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

tate come parte integrante del Green Deal<sup>8</sup> e del Nuovo piano di azione per l'economia circolare<sup>9</sup>, indicando la riparazione quale modello di consumo sostenibile, idoneo a garantire la transizione verde del mercato unico<sup>10</sup>. La nuova Direttiva si inserisce, infatti, entro un quadro di riforme più articolato a sostegno della durabilità e della riparabilità dei prodotti, già in parte attuato mediante l'introduzione sia di specifiche di progettazione<sup>11</sup>, tese a favorire la circolazione nel mercato di beni sostenibili, sia di obblighi informativi, volti a permettere ai consumatori di prendere decisioni di acquisto responsabili<sup>12</sup>. Al contrario, negli Stati Uniti, il diritto alla riparazione è stato promosso principalmente come un potente strumento per porre fine al monopolio dei produttori nei servizi di assistenza post-vendita e stabilire un mercato equo e competitivo<sup>13</sup>, in risposta alle molteplici sollecitazioni di consumatori, attivisti ambientali, appassionati di tecnologia e professionisti (come riparatori, agricoltori<sup>14</sup>, personale sanitario<sup>15</sup> e militare<sup>16</sup>) a cui è stato impedito di aggiustare autonomamente le proprie apparecchiature<sup>17</sup>.

<sup>8</sup> Commissione europea (CE), *Il Green Deal europeo* (Bruxelles, 11 dicembre 2019), COM (2019) 640 final, 8.

<sup>9</sup> CE, *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva* (Bruxelles, 11 marzo 2020), COM (2020) 98 final, 5; Id., *Nuova agenda dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile* (Bruxelles, 13 novembre 2020), COM(2020) 696 final, 7.

<sup>10</sup> La direttiva UE sul diritto alla riparazione “persegue così gli obiettivi, nell'ambito del Green Deal europeo, di promuovere un consumo più sostenibile, un'economia circolare e la transizione verde” (Direttiva (UE) 2024/1799, considerando 5).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2024/1781 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

<sup>12</sup> Direttiva (UE) 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

<sup>13</sup> Così, ad esempio, il *Right to Repair Act*, CA Pub Res Code §42488.1 (2024): “È intenzione del legislatore fornire un mercato equo per la riparazione di prodotti elettronici ed elettrodomestici e proibire barriere e limitazioni intenzionali alla riparazione da parte di terzi”. Si veda anche Casa Bianca, *Executive Order on Promoting Competition in the American Economy*, Exec. Order No. 14036, 86 Fed. Reg. 36987 (9 luglio 2021) (che incoraggia la FTC ad affrontare le restrizioni alla riparazione imposte dai produttori in quanto “persistent and recurrent practices that inhibit competition”); FTC, *Policy Statement of the Federal Trade Commission on Repair Restrictions Imposed by Manufacturers and Sellers* (21 luglio 2021) (che impegna la Commissione a “closely coordinate with state law enforcement and policymakers to ensure compliance and to update existing law and regulation to advance the goal of open repair markets”).

<sup>14</sup> K. O'REILLY, *Why Farmers Need Right to Repair* (US PIRG Education Fund, 2022), disponibile su <https://pirg.org/edfund/resources/why-farmers-need-right-to-repair-2/>.

<sup>15</sup> N. PROCTOR, K. O'REILLY, *Hospital Repair Restrictions* (US PIRG Education Fund, 2020), disponibile all'indirizzo [https://publicinterestnetwork.org/wp-content/uploads/2020/07/Hospital\\_Repair\\_Restrictions\\_USPEF\\_7.8.20b.pdf](https://publicinterestnetwork.org/wp-content/uploads/2020/07/Hospital_Repair_Restrictions_USPEF_7.8.20b.pdf).

<sup>16</sup> D. DAYEN, *When Big Business Won't Let the Troops Repair Their Equipment*, *THE AM. PROSPECT* (19 settembre 2019), disponibile online all'indirizzo: <https://prospect.org/power/when-big-business-wont-let-the-troops-repair-their-equipment/>

<sup>17</sup> Sulla natura eterogenea del movimento che sostiene il diritto alla riparazione, il quale appare un “significante vuoto” in grado di raggruppare istanze e valori disparati, si veda J. LLOVERAS, M. PANSERA, A. SMITH, *On 'the Politics of Repair Beyond Repair': Radical Democracy and the Right to Repair Movement*, 196 *J Bus Ethics* 325 (2025).



Nelle pagine che seguono si esaminerà la disciplina legislativa in tema di diritto alla riparazione dei prodotti nell'Unione europea e negli Stati Uniti allo scopo di verificare se e in che misura tali normative siano coerenti con gli obiettivi politici rispettivamente perseguiti, a livello declamatorio, nei due ordinamenti – la promozione del consumo sostenibile in Europa e la difesa del libero mercato negli USA – e si traducano in misure in grado di rimuovere le principali barriere che impediscono ai consumatori di ripristinare la funzionalità dei propri beni. L'eventuale presenza di una consonanza o, all'opposto, una dissociazione tra le regole che incentivano la riparazione e le relative spiegazioni legislative potrà, infatti, fornire ulteriori strumenti per valutare l'efficacia delle suddette normative<sup>18</sup>.

Il lavoro si sviluppa come segue. La prima parte dello studio analizzerà le principali strategie adottate dai produttori per ostacolare la riparazione, distinguendo tra pratiche volte a causare l'obsolescenza precoce dei prodotti e pratiche adottate per controllare il mercato dei ricambi e dei servizi di assistenza post-vendita, scoraggiando i consumatori dall'affidarsi a riparatori indipendenti o alla riparazione autonoma. A seguire, ci si soffermerà sulle leggi che tutelano il diritto alla riparazione, rispettivamente, nell'UE e negli USA, evidenziando l'impatto di tali normative sull'economia, sui consumatori e sull'ambiente. Infine, si porrà a confronto l'approccio europeo e statunitense, rilevando come – a fronte della comune scelta legislativa di salvaguardare il diritto alla riparazione dei consumatori introducendo nuovi obblighi per i produttori – la tendenza dell'UE appaia piuttosto quella di rafforzare il potere di mercato dei fabbricanti, in linea coi caratteri propri di un ordinamento giuridico essenzialmente “produttivista”<sup>19</sup>. Questo risultato, lungi dal rivelare la presenza di un'insanabile incoerenza all'interno del sistema europeo, si allinea piuttosto con il relativo quadro politico sul diritto alla riparazione, considerato non come leva per la liberalizzazione bensì per la transizione verde del mercato, finanche a spese dei consumatori.

## 2. Gli ostacoli alla riparazione tra obsolescenza precoce e barriere all'ingresso nel mercato dei servizi di assistenza post-vendita

I produttori hanno progressivamente messo in atto una pluralità di strategie per dissuadere i consumatori dal riparare i propri beni, sperimentando nel tempo restrizioni nuove ed eterogenee<sup>20</sup>. Tali restrizioni possono essere suddivise in due categorie, distinguendo, da un lato, le misure che favori-

<sup>18</sup> Come ha osservato Rodolfo Sacco, “Le proposizioni di tipo declamatorio esplicitano spesso una ideologia (l'ideologia che ispira quel dato ordinamento, o l'ideologia cui quel dato potere crede di ispirarsi, o vuol far credere che intende ispirarsi).” (R. SACCO, *Introduzione al Diritto comparato*, in *Trattato di Diritto comparato*, V, Torino, 1992, 59).

<sup>19</sup> Sulla distinzione tra diritto produttivista e consumerista, a seconda che sia più orientato verso il lato dell'offerta o della domanda del mercato, quale schema classificatorio utile per confrontare i sistemi giuridici e comprendere le differenze persistenti tra Europa e Stati Uniti, cfr. J. Q. WHITMAN, *Consumerism Versus Producerism: A Study in Comparative Law*, 117 *YALE L.J.* 340 (2007).

<sup>20</sup> Cfr. A. PERZANOWSKI, *Consumer Perceptions of the Right to Repair*, 96 *Ind. L. J.* 361 (2021), 365-375.



scono la dismissione precoce dei prodotti e, dall'altro, le tecniche che ostacolano la riparazione di questi ultimi, non in assoluto, ma solo se e in quanto realizzata da professionisti indipendenti o dagli stessi consumatori, al fine di preservare il potere di mercato dei fabbricanti nei servizi di assistenza post-vendita dei rispettivi beni<sup>21</sup>.

Le restrizioni alla riparazione della prima tipologia, cioè, idonee a spingere il consumatore alla sostituzione di oggetti ancora potenzialmente in grado di funzionare, derivano dall'esigenza delle imprese che operano in un'economia industrializzata di stimolare i consumi e aumentare i ricavi, evitando la saturazione del mercato<sup>22</sup>. A tal fine, le compagnie hanno adottato una pluralità di tecniche volte a favorire una generale perdita di utilità dei prodotti prima che questi abbiano completato il loro ciclo di vita. La decisione di sostituire un bene con uno nuovo può dipendere, infatti, tanto da valutazioni discrezionali degli utenti che desiderano disfarsi dell'oggetto, benché esso sia ancora idoneo al pieno raggiungimento dei suoi scopi e non abbia perduto alcuna delle sue qualità originarie (obsolescenza psicologica), quanto scaturire, alternativamente o congiuntamente, da chiare scelte produttive che rendono obiettivamente obsoleto il bene stesso<sup>23</sup>. L'applicazione selettiva e graduale, soltanto ad alcuni prodotti, della migliore tecnologia a disposizione (obsolescenza tecnologica)<sup>24</sup>, così come la deliberata fissazione della loro data di rottura (obsolescenza programmata)<sup>25</sup> o l'utilizzo di componenti più scadenti (obsolescenza funzionale)<sup>26</sup>, sono tutte possibili opzioni a disposizione delle imprese per ridurre la durata di vita degli oggetti.

Le aziende possono avvalersi di una pluralità di strumenti per realizzare le suddette forme di obsolescenza precoce. Si pensi, ad esempio, a delle pubblicità che instillano negli individui il desiderio di acquistare un nuovo prodotto, facendo apparire quello più vecchio ormai fuori moda, ovvero all'introduzione di sconti o all'aumento del prezzo della riparazione, tali da rendere quest'ultima economicamente non conveniente<sup>27</sup>. I costi, del resto, costituiscono "un fattore determinante nella decisione dei consumatori di riparare"<sup>28</sup> e minore è la differenza tra il prezzo della riparazione e della sostituzione, maggiore è la probabilità che i consumatori stessi preferiscano acquistare un bene nuovo<sup>29</sup>. I produttori possono, altresì, far leva sulla progettazione e sul design del prodotto al fine di ridurre il ciclo di vita. La presenza di componenti incollate o saldate può rendere impossibile o troppo com-

<sup>21</sup> Cfr. LLOVERAS, M. PANSERA, A. SMITH, cit., 331-333.

<sup>22</sup> G. SLADE, *Made to Break. Technology and Obsolescence in America*, Cambridge, 2006, 30-36.

<sup>23</sup> Sulla differenza tra l'obsolescenza psicologica e le altre forme di obsolescenza precoce, considerate non discrezionali e oggettive, si veda S. I. BECHER, A.-L. SIBONY, *Confronting Product Obsolescence*, 27 *Colum. J. Eur. L.* 97 (2021), spec. 104.

<sup>24</sup> *Ivi*, 103.

<sup>25</sup> *Ivi*, 101.

<sup>26</sup> *Ivi*, 102.

<sup>27</sup> A. PERZANOWSKI, op. ult. cit., 368.

<sup>28</sup> N. ROSKLDKA, A. JAEGLER, G. MIRAGLIOTTA, *From "right to repair" to "willingness to repair": Exploring consumer's perspective to product lifecycle extension*, 432 (139705) *Journal of Cleaner Production* 1 (2023), spec. 6.

<sup>29</sup> J. MCCOLLOUGH, A. QIU, *Rising repair costs and the throwaway society*, 41 *Economic Affairs* 284 (2021).



plesso smontare un oggetto, così come la mancata produzione delle parti di ricambio utili a porre rimedio finanche ai difetti minori dello stesso<sup>30</sup>. In questo scenario, la digitalizzazione ha offerto nuovi ed efficaci strumenti, consentendo alle imprese di controllare la funzionalità degli oggetti e condizionarne le prestazioni anche dopo la vendita. La scelta di arrestare il server remoto collegato al prodotto<sup>31</sup>, ad esempio, può compromettere l'utilità di quest'ultimo anche ove sia ben possibile ripararne l'hardware. Lo stesso accade nel caso in cui siano rilasciati degli aggiornamenti che degradano il software del dispositivo<sup>32</sup> ovvero si interrompa la fornitura di quelli necessari per correggerne gli errori o garantire la sicurezza e la funzionalità del bene<sup>33</sup>.

Oltre alle restrizioni adesso indicate, i produttori possono altresì avvalersi di tecniche finalizzate non a incidere sulla durata di vita del prodotto, bensì a impedire ogni tentativo non autorizzato di aggiustarlo, così da legare i consumatori ai propri servizi di assistenza post-vendita e mantenere il pieno controllo del relativo mercato. Le barriere alla riparazione riconducibili a questa seconda categoria non si limitano più soltanto all'adozione di componenti hardware richiedenti strumenti e competenze straordinarie per essere rimossi e installati<sup>34</sup>, ma includono anche tecnologie più sofisticate, idonee a ostacolare ogni tentativo di riparazione indipendente dei beni con elementi digitali. È possibile, infatti, negare l'accesso ai dati generati durante l'uso del dispositivo, i quali sono fondamentali per la diagnosi, la manuten-

<sup>30</sup> Molti oggetti non possono essere riparati né all'interno né all'esterno della rete di riparazione autorizzata del produttore, sin dal loro primo lancio sul mercato o dopo che l'azienda decide di interromperne la distribuzione. Ad esempio, alcuni auricolari wireless non possono essere aperti né è possibile sostituire alcun componente interno (si vedano i punteggi sulla riparabilità del prodotto di iFixit su <https://www.ifixit.com/repairability/wireless-earbud-repairability-scores>). Inoltre, alcune compagnie come Apple disattivano tutti i servizi hardware e la possibilità di ordinare parti di ricambio dei "prodotti obsoleti", ossia degli oggetti la cui distribuzione per la vendita è stata interrotta da più di 7 anni (cfr. <https://support.apple.com/en-us/102772>).

<sup>31</sup> Nel 2019, la società di vendita al dettaglio di prodotti elettronici Best Buy ha chiuso i server dei frigoriferi 'smart' rendendo inutilizzabili molte delle loro funzioni. La vicenda ha reso chiaro che la funzionalità di tali prodotti intelligenti dipende interamente dalle decisioni del produttore, "even after they are installed in your kitchen" (A. PERZANOWSKI, *The Right to Repair. Reclaiming the Things We Own*, Cambridge, 2022, 93).

<sup>32</sup> Apple e Samsung, ad esempio, hanno introdotto degli aggiornamenti in grado di rallentare il processore degli smartphone senza avvisare i consumatori. Il 25 settembre 2018, l'AGCM ha multato entrambe le società per violazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. Si veda A. DE FRANCESCHI, *Planned Obsolescence Challenging the Effectiveness of Consumer Law and the Achievement of a Sustainable Economy*, 6 *EuCML* 217 (2018).

<sup>33</sup> Le indagini mostrano che la maggior parte dei consumatori non conosce le politiche aziendali sull'aggiornamento del software, non sempre garantito per l'intera durata di vita dell'apparecchio (cfr. WHICH?, *Big brands leave consumers in the dark over smart product updates* (Jan. 2025) su <https://www.which.co.uk/news/article/big-brands-leave-consumers-in-the-dark-over-smart-product-updates-afQme8t7fIEb>).

<sup>34</sup> Il passaggio di Apple all'uso di viti di sicurezza poco comuni, come le viti Pentalobe, per fissare solo i componenti esterni dei suoi prodotti ha reso la riparazione molto impegnativa e complessa (cfr. A. PERZANOWSKI, op. ult. cit., 82-86).

zione e la risoluzione tanto di problemi meccanici quanto tecnologici<sup>35</sup>, oppure utilizzare software in grado di limitare la funzionalità del prodotto in corrispondenza di interventi non autorizzati sullo stesso. A tal fine, i fabbricanti possono adoperare delle misure tecnologiche di protezione (TPM), tra cui strumenti di crittografia e autenticazione, noti anche come “lucchetti digitali”, capaci di bloccare o rallentare il funzionamento del bene dopo aver accertato la presenza di alcuni pezzi di ricambio non originali<sup>36</sup>. Inoltre, l’uso di “parti serializzate”, dotate, cioè, di un codice univoco abbinato a una singola unità di uno specifico dispositivo e richiedenti l’intervento del produttore per essere installate correttamente, permette finanche di impedire la riparazione effettuata da terzi mediante dei ricambi originali. Tali tecniche sono state impiegate in diversi settori tra cui quello dell’agricoltura di precisione, per ostacolare la sostituzione di alcuni componenti computerizzati presenti nelle moderne macchine agricole: per sostituire tali componenti, occorre inizializzare il ricambio con il corretto codice software, il quale può essere scaricato e installato solo tramite il software di assistenza del produttore; in caso contrario, la macchina non funzionerà<sup>37</sup>. Il risultato è che i consumatori e i riparatori indipendenti, a prescindere dal loro livello di competenza e dalla disponibilità di ricambi sul mercato, necessitano dei concessionari del produttore per completare le riparazioni.

### 3. Segue: le barriere consentite dal diritto.

Tra gli strumenti a disposizione dei produttori per ostacolare l’accesso dei consumatori ai servizi di riparazione offerti da professionisti indipendenti

<sup>35</sup> C. J. HOOFNAGLE, A. KESARI, A. PERZANOWSKI, *The Tethered Economy*, 87 *GEO. Wash. L. REV.* 783 (2019).

<sup>36</sup> Ciò è accaduto nel 2016 dopo un aggiornamento che ha dotato gli iPhone di un codice che rilevava la presenza di un connettore sostitutivo tra il pulsante home del dispositivo e il sensore Touch ID e rendeva lo smartphone inutilizzabile, visualizzando il criptico messaggio “Error 53”. Nonostante Apple abbia rilasciato un aggiornamento per consentire ai proprietari di ripristinare i propri dispositivi, la Corte Federale dell’Australia ha ordinato all’azienda di pagare 9 milioni di dollari per aver fatto dichiarazioni false o fuorvianti ai clienti, in violazione dell’Australian Consumer Law (ACL) (cfr. Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), *iPhone and iPad misrepresentations cost Apple Inc. \$9 million in penalties* (19 giugno 2018), consultabile all’indirizzo <https://www.accc.gov.au/media-release/iphone-and-ipad-misrepresentations-cost-apple-inc-9-million-in-penalties>).

<sup>37</sup> Il riferimento è alla compagnia John Deere, nota per avere adoperato queste tecniche su trattori e mietitrebbia. Nel 2023, la compagnia ha stipulato un protocollo di intesa con l’American Farm Bureau Federation per garantire agli agricoltori e ai riparatori indipendenti l’accesso ad alcuni strumenti e software necessari per aggiustare le macchine agricole. Deere ha così sviluppato il Customer Service ADVISOR, il quale non permette, però, di eseguire diverse operazioni di riparazione, comprese quelle relative alle componenti computerizzate. Il 15 gennaio 2025, la Federal Trade Commission, lo Stato dell’Illinois e lo Stato del Minnesota hanno avviato un’azione legale nei confronti della compagnia per l’uso di pratiche sleali che limitano la capacità degli agricoltori e dei riparatori indipendenti di riparare le attrezzature Deere. L’atto introduttivo del giudizio depositato presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell’Illinois è disponibile all’indirizzo [https://www.ftc.gov/system/files/ftc\\_gov/pdf/DeereCoREDACTEDComplaintCaseNo325-cv-50017.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/DeereCoREDACTEDComplaintCaseNo325-cv-50017.pdf).



ti ovvero dissuaderli dal provare a ripristinare in autonomia la funzionalità dei propri beni rientra senz'altro anche il diritto. Una pluralità di istituti giuridici (come contratti, garanzie o diritti di proprietà intellettuale) permette, infatti, alle aziende di rendere vano (se non illecito) ogni intervento sul bene ove realizzato fuori dal circuito gestito dai fabbricanti<sup>38</sup>. Questi ultimi possono, ad esempio, rifiutarsi di vendere a riparatori terzi e ai consumatori gli elementi chiave per aggiustare i dispositivi, oppure concludere degli accordi che condizionano l'accesso a tali componenti, informazioni, attrezzi e software all'accettazione dei servizi di assistenza forniti dal produttore direttamente o mediante soggetti autorizzati<sup>39</sup>.

Se alcune di queste pratiche sono generalmente considerate illecite (come quella di subordinare l'assistenza in garanzia alla mancanza di precedenti interventi di riparazione da parte di soggetti terzi<sup>40</sup>), altre condotte con simili effetti restrittivi sono di norma ammesse, salvo che non interferiscano con lo sviluppo di un mercato competitivo. L'adozione di misure volte a obbligare i consumatori ad avvalersi dei servizi di riparazione autorizzata è vietata, infatti, solo se e nella misura in cui esse siano attuate da produttori con un potere di mercato sufficiente a impedirne l'accesso alle organizzazioni concorrenti. Non si può escludere, tuttavia, che anche le restrizioni adottate dai produttori in posizione dominante, valutate dai giudici alla luce delle specifiche condizioni di mercato, non vengano ritenute, in concreto, delle

<sup>38</sup> A. PERZANOWSKI, *Consumer Perceptions of the Right to Repair*, cit., 365-375.

<sup>39</sup> Cfr. D.A. HANLEY, C. KELLOWAY, S. VAHEESAN, *Fixing America: Breaking Manufacturers' Aftermarket Monopoly and Restoring Consumers' Right to Repair*, Open Market Institute Report (2020), disponibile all'indirizzo <https://www.openmarketsinstitute.org/publications/fixing-america-breaking-manufacturers-aftermarket-monopolio-ripristino-consumatori-diritto-di-riparazione>.

<sup>40</sup> Nell'UE, tali pratiche sono di norma considerate sleali ai sensi della Direttiva 2005/29/CE, così come recepita e attuata dagli Stati Membri (si veda, ad esempio, in Italia, la decisione n. 28451 del 17 novembre 2020, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha multato HP per aver introdotto limitazioni significative all'uso di cartucce d'inchiostro/toner non originali in molte stampanti a getto d'inchiostro e laser, negando anche l'assistenza gratuita prevista dalla garanzia legale di conformità). Anche la nuova direttiva sul diritto alla riparazione (2024/1799/UE) ha confermato, all'art. 5(7), che i fabbricanti di prodotti per cui la legge impone il rispetto di alcuni requisiti di riparabilità non possono rifiutarsi di riparare tali prodotti per il solo fatto che altri abbiano eseguito una riparazione precedente. Negli Stati Uniti, il condizionamento della garanzia di un prodotto all'utilizzo da parte del consumatore di articoli o servizi identificati da marchio, nome commerciale o aziendale del produttore è vietato ai sensi della Sezione 102 (c) del *Magnuson Moss Warranty Act* (15 USC §2302(c)), a meno che non si tratti di articoli o servizi forniti gratuitamente o autorizzati dalla FTC, in quanto necessari per consentire il corretto funzionamento del prodotto garantito e nel pubblico interesse. Un recente studio ha dimostrato, tuttavia, che tali pratiche sono ancora assai diffuse. Su cinquanta intervistati, quarantacinque produttori negano l'assistenza in garanzia in caso di una riparazione indipendente o autonoma, informando i consumatori attraverso il servizio clienti o mediante l'etichetta "void warranty if broken" (cfr. N. PROCTOR, *Warranties in the Void*, U.S. PIRG Education Fund, 2018, disponibile all'indirizzo <https://publicinterestnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/Warranties-in-the-Void-U.S.-PIRG-Education-Fund-Oct2018.pdf>).

violazioni della normativa antitrust<sup>41</sup>. È ciò che accade, ad esempio, negli Stati Uniti, quando l'impresa rende nota la propria politica di assistenza post-vendita ai consumatori prima che questi acquistino il prodotto, permettendo così di stimare in anticipo il “*product life-cycle pricing*”, cioè il costo totale del bene, dell'assistenza e dei ricambi<sup>42</sup>. Lo stesso si verifica in Europa quando l'azienda offre la riparazione soltanto attraverso una rete di affiliati selezionati sulla base di criteri qualitativi, tali da permettere a chiunque soddisfi i suddetti requisiti di accedere al circuito gestito dal produttore<sup>43</sup>. Come chiarito dal Tribunale dell'Unione europea<sup>44</sup>, infatti, quando l'introduzione di un sistema di riparazione selettivo e il rifiuto di fornire parti di ricambio a riparatori terzi appaiono giustificati da esigenze legittime, nonché attuati secondo criteri non discriminatori e proporzionati, non v'è il rischio di alterare la concorrenza. Al contempo, le giustificazioni a disposizione dei produttori per ostacolare legittimamente l'accesso al mercato dei servizi di assistenza post-vendita sono molteplici, tra cui la necessità di prevenire la contraffazione, di preservare l'immagine del marchio e la qualità dei prodotti<sup>45</sup> o, in generale, di proteggere i diritti di proprietà intellettuale. Si pensi, in particolare, al produttore che brevetti non solo il prodotto ma anche i relativi componenti e il design, o consideri alla stregua di segreti commerciali gli schemi e le informazioni di riparazione e diagnostica o, an-

<sup>41</sup> Cfr. FTC, *Nixing the Fix: An FTC Report to Congress on Repair Restrictions* (maggio 2021), 9-16, disponibile su [https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/nixing-fix-ftc-report-congress-repair-restrictions/nixing\\_the\\_fix\\_report\\_final\\_5521\\_630pm-508\\_002.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/nixing-fix-ftc-report-congress-repair-restrictions/nixing_the_fix_report_final_5521_630pm-508_002.pdf).

<sup>42</sup> *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services*, 504 US 451 (1992), 473. In questo *leading case* in tema di restrizioni al mercato post-vendita, alcuni fornitori indipendenti di servizi di assistenza delle apparecchiature Kodak sostenevano che la nuova politica della compagnia, volta a limitare la disponibilità di parti di ricambio per i clienti e i riparatori non affiliati, violasse il §1 e il §2 dello *Sherman Act*, in quanto pratica legante che monopolizzava, o tentava di monopolizzare, i mercati dell'assistenza e delle parti di ricambio. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato, contrariamente a quanto sostenuto da Kodak, che “la concorrenza nel mercato principale delle apparecchiature impedisse necessariamente l'acquisizione di un potere di mercato nel mercato secondario” (Id., pag. 470). Tuttavia, facendo leva sulla *dissenting opinion* del giudice Scalia, alcuni giudici hanno interpretato la sentenza come se l'illiceità di simili restrizioni richiedesse la prova di un intervenuto cambiamento nella politica di riparazione dell'impresa dopo l'acquisto del prodotto da parte del consumatore, così dimostrando che l'azienda abbia ingannato o sorpreso i suoi clienti (cfr. *Alcatel USA, Inc. v DGI Technologies*, 166 F3d 772 (5th Cir. 1999)). In caso contrario, è possibile ritenere che l'esistenza di una concorrenza nel mercato principale preclude, per la compagnia che vi opera, una posizione di potere nel relativo mercato dei ricambi. Nel febbraio 2023, la US Department of Justice's Antitrust Division ha presentato una dichiarazione di interesse nella causa che coinvolge John Deere (*supra*) per respingere questa interpretazione giurisprudenziale. Il documento è disponibile all'indirizzo <https://www.justice.gov/atr/case-document/file/1568686/dl>.

<sup>43</sup> *CEAHR c. Commissione*, T-712/14, 23 ottobre 2017, §107. In questo caso, la *Confédération européenne des associations d'horlogers-réparateurs* (CEAHR), che rappresenta gli interessi degli orologiai indipendenti, ha sostenuto che alcuni produttori di orologi svizzeri avessero violato gli artt. 101 e 102 del TFUE, che vietano, rispettivamente, le intese restrittive della concorrenza e l'abuso di posizione dominante, a causa del loro rifiuto di continuare a fornire pezzi di ricambio ai riparatori indipendenti. Il Tribunale dell'UE ha respinto queste accuse, confermando la decisione della Commissione del 29 luglio 2014.

<sup>44</sup> *Ivi*, §111.

<sup>45</sup> FTC, cit., 10.



cora, sia titolare di un marchio sui pezzi di ricambio (inclusi quelli interni e non visibili) ovvero del copyright su software e manuali. In tutti questi casi, è assai probabile che l'impresa presenti tali restrizioni alla riparazione come una necessaria conseguenza del mero esercizio dei propri diritti di esclusiva, la cui natura è intrinsecamente monopolistica<sup>46</sup>. Sebbene, infatti, di norma, aggiustare gli oggetti non costituisca una violazione dei diritti di proprietà intellettuale<sup>47</sup>, talune attività di riparazione potrebbero, in concreto, rivelarsi illecite come, ad esempio, un'alterazione così sostanziale e inaspettata di un oggetto brevettato tale da farlo apparire alla stregua di un prodotto nuovo<sup>48</sup>, l'uso di ricambi ricondizionati mediante componenti potenzialmente contraffatti<sup>49</sup> o, ancora, il ripristino dei blocchi di sicurezza del software<sup>50</sup>, quali circostanze verificabili nel corso dell'attività di riparazione e, talvolta, necessarie per ristabilire la piena funzionalità del prodotto. Anche l'utilizzo del logo del produttore al solo fine di pubblicizzare le attività di riparazione, così come la diffusione delle informazioni relative alle modalità di manu-

<sup>46</sup> Nell'UE, nella causa *Magill (RTE e ITP contro Commissione)*, C-241/91P e 242/91P (1995)), la Corte di giustizia ha chiarito che dall'esercizio dei diritti di esclusiva può derivare, solo in casi eccezionali, un abuso di posizione dominante. In particolare, ciò può accadere quando manca una giustificazione oggettiva per il rifiuto di un'impresa titolare del diritto d'autore di concedere la licenza e tale rifiuto impedisca la nascita di un nuovo prodotto ed escluda qualsiasi concorrenza nel relativo mercato secondario. Sull'immunità dal diritto antitrust di cui godono, negli Stati Uniti e nell'UE, i titolari di diritti di proprietà intellettuale, si veda M. MAGGIOLINO, L. ZOBOLI, *The Intersection Between Intellectual Property and Antitrust Law*, in I. Calboli, M.L. Montagnani (eds), *Handbook of Intellectual Property Research: Lenses, Methods, and Perspectives*, Oxford, 2021, 121 ss.; A. PERZANOWSKI, *The Right to Repair*, cit., 176-177.

<sup>47</sup> La riparazione è, infatti, un elemento intrinseco della proprietà e non tollera limitazioni, come dimostra il principio dell'esaurimento, in forza del quale il controllo del titolare dei diritti di esclusiva sull'oggetto si esaurisce dopo la vendita. Sul punto, cfr. A. PERZANOWSKI, *The Right to Repair*, cit., 110 ss.; T. PIHLAJARINNE, *Repairing and re-using from an exclusive rights perspective - towards sustainable lifespan as part of a new normal?*, in O. Rognstad, I. B. Ørstavik (eds.) *Intellectual Property and Sustainable Markets*, Cheltenham, 2021, 81-100.

<sup>48</sup> Sulla "reconstruction" o "modification", quale violazione del brevetto, rispettivamente negli Stati Uniti e nell'Unione europea, si veda S. SVENSSON-HOGLUND, J. L. RICHTER, E. MAITRE-EKERN, J. D. RUSSELL, T. PIHLAJARINNE, C. DALHAMMAR, *Barriers, enablers and market governance: A review of the policy landscape for repair of consumer electronics in the EU and the U.S.*, 288 *Journal of Cleaner Production* (2021) disponibile su <https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-cleaner-production/vol/288/suppl/ComdiElsevier>; si veda anche A. PERZANOWSKI, *The Right to Repair*, cit., 128- 132.

<sup>49</sup> Sul punto, cfr. S. SVENSSON-HOGLUND, J. L. RICHTER, E. MAITRE-EKERN, J. D. RUSSELL, T. PIHLAJARINNE, C. DALHAMMAR, cit., 4; A. PERZANOWSKI, *The Right to Repair*, cit., 152-159.

<sup>50</sup> In effetti, come hanno notato alcuni autori, il ripristino dei blocchi di sicurezza che disabilitano alcune funzioni del prodotto una volta rilevati gli interventi di riparazione indipendente non rientrerebbe tra le esenzioni introdotte negli USA all'applicazione dei divieti antielusione, volte a consentire solo il preliminare aggiramento delle misure tecnologiche di protezione del software allo scopo di riparare il prodotto (cfr. L. C. GRINVALD, O. TUR-SINAI, *The Right to Repair: Perspectives from the United States*, 31 AIPJ 98 (2020), spec. 107).

tenzione del bene o alla disattivazione dei lucchetti digitali, possono configurare delle violazioni di marchi, diritti d'autore e segreti commerciali<sup>51</sup>.

La distinzione tra riparazioni consentite e vietate dal diritto della proprietà intellettuale risulta, pertanto, troppo spesso, di incerta definizione, al punto tale da scoraggiare, da un lato, consumatori e riparatori indipendenti a intraprendere qualsiasi tentativo di aggiustare il prodotto anche a fronte della semplice affermazione dei produttori di essere titolari di brevetti, marchi, diritti d'autore o segreti commerciali<sup>52</sup> e capace di indurre, dall'altro lato, i produttori stessi a predisporre ulteriori strumenti per impedire qualunque intervento di riparazione non autorizzato. A tal fine, infatti, sono stati adoperati sia i contratti di licenza con l'utente finale (EULA), i quali possono obbligare i consumatori a non rivolgersi ai servizi di assistenza non autorizzati<sup>53</sup>, sia le misure tecnologiche di protezione (TPM). Queste ultime possono controllare l'accesso ai software protetti da copyright, rendendo la riparazione del prodotto non solo tecnicamente difficoltosa, ma addirittura illegale. L'aggiramento dei cd. "lucchetti digitali", così come la fabbricazione e circolazione degli strumenti per realizzarlo, sono, infatti, vietati dalle leggi europee e statunitensi, talora anche ove finalizzati a un uso lecito dell'opera protetta da copyright, come l'esecuzione di interventi di riparazione<sup>54</sup>.

#### 4. Altri fattori che ostacolano la riparazione.

Oltre alle restrizioni poste in essere dai produttori mediante strumenti di natura economica, tecnologica e giuridica, ulteriori elementi – non direttamente ascrivibili al lato dell'offerta – possono concorrere a disincentivare i

<sup>51</sup> L. C. GRINVALD, O. TUR-SINAI, *Intellectual Property Law and the Right to Repair*, 88 *Fordham L. Rev.* 63 (2019), 106-111 (che discute i limiti della dottrina del "fair use").

<sup>52</sup> L. C. GRINVALD, O. TUR-SINAI, op. ult. cit., 102; si veda anche A. PERZANOWSKI, *Consumer Perceptions of the Right to Repair*, cit., 370.

<sup>53</sup> Negli Stati Uniti, ad esempio, la Corte Suprema non ha escluso che il titolare di un brevetto possa agire in via contrattuale in caso di violazione delle clausole che limitano la facoltà dei consumatori di riparare il prodotto (cfr. *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 137 S. Ct. 1523 (2017)). Sull'applicazione delle clausole EULA che introducono restrizioni alla riparazione in base al contratto, nonostante l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, negli Stati Uniti e nell'UE, si veda S. SVENSSON-HOGLUND, J. L. RICHTER, E. MAITRE-EKERN, J. D. RUSSELL, T. PIHLAJARINNE, C. DALHAMMAR, cit., 8; L. C. GRINVALD, O. TUR-SINAI, *Intellectual Property Law*, cit., 101.

<sup>54</sup> Negli Stati Uniti, il *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) (17 USC §1201) vieta sia l'elusione delle misure tecnologiche di protezione (TPM) di opere e software protetti da copyright (§1201(a)) sia la diffusione degli strumenti e delle conoscenze per realizzare tale aggiramento (§1201(b)). Sono previste, tuttavia, alcune eccezioni a tale divieto (con riferimento alla sola elusione), introdotte, in via temporanea, dal *Librarian of Congress*, per le ipotesi di riparazione di alcuni oggetti, tra cui smartphone, elettrodomestici e home systems. Anche nell'Unione europea è vietata l'elusione di TPM e il traffico di strumenti volti a facilitarla, ove riferita a opere protette da copyright (Direttiva InfoSoc 2001/29/CE, art. 6). Nel caso di TPM che proteggono il software, tuttavia, l'elusione è consentita. Infatti, la Direttiva Software 2009/24/CE vieta solo la circolazione di mezzi volti a "facilitare la rimozione non autorizzata o l'elusione di dispositivi tecnici eventualmente applicati a protezione di un programma" (art. 7(1)(c)). Per un confronto tra le leggi antielusione degli Stati Uniti e dell'UE, si veda A. D. ROSBOROUGH, *Unscrewing the Future: The Right to Repair and the Circumvention of Software TPMs in the EU*, 11(1) *JIPITEC* 26 (2020).



consumatori dall'intraprendere attività volte a conseguire la riparazione dei propri beni. Questi ultimi potrebbero, infatti, disfarsi del prodotto non appena esso presenti un minimo difetto, indipendentemente dal fatto che l'oggetto acquistato sia stato progettato e commercializzato in maniera tale da preservarne la durabilità e che non vi siano limitazioni che impediscano l'accesso a ricambi, informazioni, strumenti e software necessari per aggiornarlo. Il processo decisionale di chi si trova nella situazione di scegliere se ripristinare le funzionalità del bene posseduto o acquistarne uno nuovo, del resto, è complesso ed influenzato da una pluralità di variabili, soggettive e oggettive. Per un verso, infatti, la volontà di rimediare, direttamente o tramite professionisti terzi, ai difetti di un dato bene dipende, in modo significativo, dalla propensione personale verso le attività di riparazione; propensione che, come osservato da alcuni studiosi<sup>55</sup>, può cambiare in base alle abitudini, competenze, valori e preferenze individuali, nonché al grado di attaccamento emotivo del singolo verso il bene stesso. La mancanza di familiarità con le suddette attività e l'assenza di competenze necessarie per realizzarle autonomamente (o anche solo per rendersi conto che la riparazione è un'opzione praticabile) possono avere un impatto negativo sulla predisposizione individuale a mantenere gli oggetti nel tempo e a non scartarli in caso di guasti<sup>56</sup>. Del pari, anche l'adesione a valori come la moderazione, la gestione responsabile delle proprie risorse<sup>57</sup>, l'attenzione per le istanze ambientali, ovvero la sobrietà nei consumi<sup>58</sup> potrebbe essere determinante nell'indurre l'individuo a optare per la riparazione. Lo stesso effetto può derivare, altresì, dalle emozioni associate al prodotto, le quali, rafforzando il legame tra il singolo e i suoi beni, possono contribuire a rendere solido il proposito di non dismettere i prodotti ove insorga un difetto. Nella società dell'usa e getta e dell'innovazione veloce, tuttavia, i consumatori potrebbero non aver tempo sufficiente per sviluppare una reale affezione verso gli oggetti, specialmente ove si tratti di dispositivi elettronici<sup>59</sup>. Per altro verso, i consumatori potrebbero desistere dal riparare i propri prodotti in considerazione degli inconvenienti o fastidi oggettivamente legati a una tale attività. Occorre infatti, in via preliminare, impegnarsi nella ricerca di un riparatore, reperire informazioni su prezzo, tempi e condizioni del servizio, nonché – ove si opti per il fai-da-te – acquisire strumenti e istruzioni essenziali per ripristinare le funzionalità del prodotto<sup>60</sup>. Una volta compiuti questi passaggi, il consumatore deve, altresì, attendere che il processo di riparazione sia portato a termine<sup>61</sup>. Trasporto, smontaggio, diagnostica ed esecuzione, infatti,

<sup>55</sup> S. SVENSSON-HOGLUND, J. D. RUSSELL, J. L. RICHTER, *A process approach to product repair from the perspective of the individual*, 3 *Circular economy and sustainability* 1327 (2023), 1337 ss.

<sup>56</sup> *Ivi*, 1340.

<sup>57</sup> *Ivi*, 1338.

<sup>58</sup> J. MCCOLLOUGH, *Consumer Discount Rate and the Decision to Repair or Replace a Durable Product: A Sustainable Consumption Issue*, 44(1) *Journal of Economic Issue* 182 (2010), 185 ss.

<sup>59</sup> D. MARIKYAN, S. PAPAGIANNIDIS, *Exercising the "Right to Repair": A Customer's Perspective*, 193 *J Bus Ethics* 35 (2024), 54.

<sup>60</sup> N. ROSKLAJKA, A. JAEGLER, G. MIRAGLIOTTA, cit., 5.

<sup>61</sup> *Ibidem*.

sono tutte operazioni che impiegano del tempo e che potrebbero dover essere ripetute più volte in caso di insuccesso. Tali costi, già gravosi, possono apparire ancora più insostenibili ove il singolo non abbia a disposizione alcun prodotto sostitutivo nell'attesa che il proprio oggetto sia riparato.

Infine, oltre a questi fattori, soggettivi e oggettivi, la scelta del consumatore di non riparare i propri oggetti potrebbe essere influenzata dal quadro normativo e, in particolare, dalle leggi che disciplinano i requisiti minimi di conformità dei beni venduti e il regime di responsabilità del professionista nel caso in cui il prodotto consegnato all'acquirente non rispetti tali caratteristiche. In Europa, ad esempio, il consumatore che acquista un bene non conforme ha diritto al ripristino della conformità dello stesso, gratuitamente ed entro un termine ragionevole, da parte del venditore, ove il difetto, esistente sin dalla consegna, si sia manifestato entro due anni da tale momento<sup>62</sup>. A tal fine, la Direttiva (UE) 2019/771 sulla vendita dei beni di consumo permette all'acquirente di scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o imponga costi sproporzionati al professionista<sup>63</sup>. Un simile quadro normativo in tema di garanzia legale, tuttavia, come dimostra un recente studio<sup>64</sup>, stimola di per sé i consumatori a optare per la sostituzione di prodotti ancora riparabili<sup>65</sup> e induce i venditori a soddisfare tale aspettativa del cliente, contando sulla possibilità di agire nei confronti del produttore o di altro responsabile nella catena di transazioni commerciali<sup>66</sup>. In questo contesto, la riparazione può essere scoraggiata anche per mano degli stessi produttori, i quali offrono ai consumatori un'analoga garanzia commerciale di due anni, aggiuntiva e gratuita, che prevede la sostituzione del prodotto<sup>67</sup>.

Al contrario, negli Stati Uniti, i consumatori che ricevono un bene non conforme non possono scegliere tra riparazione e sostituzione del prodotto. In effetti, la violazione delle garanzie implicite di commerciabilità e idoneità allo scopo previste dalla legge (*implied warranties*) non permette l'esecuzione in forma specifica<sup>68</sup>, la quale opera come rimedio del tutto eccezionale in *common law*<sup>69</sup>. Anche quando le leggi statali sulla garanzia in-

<sup>62</sup> Direttiva 2019/771/UE, art. 10.

<sup>63</sup> Direttiva 2019/771/UE, art. 13.

<sup>64</sup> Directorate-General for Justice and Consumers, *Study to support the Commission's policy development on promoting repair of consumer goods and contracts in the data economy*, 2023, 129-135 (disponibile su [https://commission.europa.eu/publications/study-support-commissions-policy-development-promoting-repair\\_en](https://commission.europa.eu/publications/study-support-commissions-policy-development-promoting-repair_en)).

<sup>65</sup> Lo studio sopra citato rivela che il 65% dei consumatori farebbe sempre o probabilmente sostituire il prodotto nell'ipotesi di difetto verificatosi entro il periodo di garanzia legale, mentre solo il 31% lo farebbe sempre o probabilmente riparare (*Ivi*, 97).

<sup>66</sup> Direttiva 2019/771/UE, art. 18.

<sup>67</sup> Directorate-General for Justice and Consumers, cit., 130.

<sup>68</sup> I consumatori possono, infatti, rifiutare i beni non conformi o, dopo l'accettazione, chiedere il risarcimento dei danni. Cfr. Uniform Commercial Code (UCC), sec. 2-711 e sec. 2-714 (nonostante non sia una legge federale, questo modello di legge è stato adottato in tutti gli Stati tranne in Louisiana). Sul punto, si veda anche T. DAVIS, *UCC Breach of Warranty and Contract Claims: Clarifying the Distinction*, 61(3) *BAYLOR LAW REVIEW* 783 (2010).

<sup>69</sup> Sull'eccezionalità dei rimedi equitativi nel diritto contrattuale americano, contrariamente all'aspettativa dei cittadini, cfr. T. WILKINSON-RYAN, D. HOFFMAN, E. CAMPBELL, *Expecting Specific Performance*, 98(5) *NY Univ. Law Rev* 1633 (2023).



cludono la riparazione e la sostituzione tra i rimedi ordinari, così come nel caso del *Song-Beverly Consumer Warranty Act* in California, un tale riferimento è circoscritto alla sola violazione delle garanzie commerciali (*express warranties*). In tal caso, la legge obbliga il produttore a mantenere sufficienti strutture di assistenza e riparazione nello Stato<sup>70</sup>, chiarendo che l'acquirente "ha il concomitante dovere di concedere un numero ragionevole di opportunità di riparazione prima di poter richiedere la sostituzione dei beni o il rimborso"<sup>71</sup>. Un'analoga previsione si rinviene anche a livello federale in seno alla legge che disciplina le *express warranties*. Ai sensi del *Magnuson-Moss Warranty Act*, infatti, il consumatore ha diritto di scegliere tra rimborso e sostituzione gratuita del prodotto difettoso in garanzia solo dopo aver concesso al garante un numero ragionevole di tentativi per rimediare a difetti o malfunzionamenti del bene<sup>72</sup>. Entro un siffatto quadro normativo, la sostituzione del prodotto in garanzia non è ritenuta, dunque, un'opzione equivalente alla riparazione, con l'effetto, se non di accrescere, almeno di non influenzare negativamente la propensione dei consumatori ad aggiustare i propri prodotti.

### 5. Il diritto alla riparazione nell'Unione europea.

La tutela del diritto alla riparazione ha assunto un ruolo di primo piano nella tabella di marcia del Green Deal europeo, rappresentando una tappa cruciale per la trasformazione dell'Unione in un'economia circolare, prospera e neutrale dal punto di vista climatico<sup>73</sup>. La Direttiva (UE) 2024/1799 si propone, infatti, di incentivare i consumatori a riparare i propri beni, quale scelta in grado di favorire il riuso delle risorse e la piena transizione sostenibile del mercato unico. A tal fine, la nuova normativa introduce delle regole uniformi che mirano a facilitare l'accesso ai servizi di riparazione transfrontalieri in tutti gli Stati Membri, con il triplice effetto positivo di rafforzare i diritti dei consumatori, consentire lo sviluppo del mercato post-vendita e ridurre i rifiuti<sup>74</sup>.

Il conseguimento di un obiettivo tanto ambizioso implica, tuttavia, come osservato dalla Commissione<sup>75</sup>, l'adozione di misure mirate, idonee a promuovere le attività tese a ristabilire la funzionalità dei prodotti difettosi, sia nell'ipotesi in cui questi ultimi siano ancora coperti dalla garanzia legale di conformità, sia qualora una garanzia siffatta non operi. Nel primo caso, in-

<sup>70</sup> Cal. Civ. Code. §1793.2.

<sup>71</sup> *Mocek v. Alfa Leisure, Inc.*, 114 Cal.App.4th 402, 7 Cal. Rptr. 3d 546 (Cal. Ct. App. 2003), 407 (che spiega il contenuto della regola enunciata in CA Civ Code §1793.2(d)).

<sup>72</sup> 15 USCS §2304.

<sup>73</sup> Cfr. CE, *Il Green Deal Europeo*, cit., 8; Id., *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare*, cit., 5; Id., *Nuova agenda dei consumatori*, cit., 7.

<sup>74</sup> Come chiarito all'articolo 1, la direttiva persegue l'obiettivo "di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente".

<sup>75</sup> Cfr. EC, *Impact Assessment Report accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules promoting the repair of goods* (Brussels, 22.3.2023) SWD (2023) 59 final.

fatti, vale a dire ove il difetto si manifesti entro due anni dalla consegna del bene, il consumatore gode già di un diritto alla riparazione, dal momento che la direttiva sulla vendita dei beni di consumo obbliga il venditore a ripristinare la conformità del prodotto gratuitamente, mediante il rimedio (di solito la sostituzione) richiesto dallo stesso consumatore<sup>76</sup>. Al contrario, nella seconda ipotesi, quando cioè il bene divenga difettoso dopo che sia ormai decorso il suddetto termine, ovvero presenti un problema non coperto dalla garanzia legale perché, ad esempio, è sopravvenuto rispetto al momento della consegna, un obbligo siffatto non grava sul professionista.

In considerazione di tale quadro normativo, l'introduzione di una disciplina uniforme volta a favorire la riparazione dei prodotti in tutta l'Unione, orientando le scelte dei suoi cittadini verso modelli di consumo più sostenibili, richiede un duplice sforzo legislativo. Da un lato, infatti, occorre intervenire sull'attuale regime di responsabilità del venditore, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono alla riparazione di essere un rimedio più attraente della sostituzione agli occhi dei consumatori. Dall'altro lato, è necessario predisporre ulteriori ed efficaci forme di protezione per coloro i quali si trovino a dover decidere se riparare o dismettere un prodotto che presenta dei malfunzionamenti non rimediabili entro il sistema di tutele previste dalla garanzia legale. È in questo ambito che si profila la necessità di introdurre un nuovo diritto alla riparazione dei consumatori europei, esercitabile direttamente nei confronti dei produttori, vale a dire di professionisti non legati ai primi da alcun contratto di vendita<sup>77</sup>. L'impianto normativo della Direttiva (UE) 2024/1799 si snoda, pertanto, lungo una duplice linea di azione, estendendo, per un verso, la responsabilità del venditore in favore di quei consumatori che optano per il rimedio della riparazione del prodotto in garanzia (art. 16) e obbligando, per altro verso, alcuni produttori a riparare i beni su richiesta del consumatore che non possa avvalersi a tal fine delle tutele previste dalla suddetta garanzia legale (art. 5).

## 6. Segue: Le norme che promuovono la riparazione del prodotto in garanzia

Una delle misure principali introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1799 per incoraggiare i consumatori a non sostituire i prodotti precocemente, quando è ancora possibile ripristinarne le funzionalità, è l'estensione del periodo di responsabilità del venditore di dodici mesi, prevista all'articolo 16<sup>78</sup>. Una siffatta modifica alla disciplina europea sulla garanzia legale nella vendita dei beni di consumo opera a vantaggio degli acquirenti che, in presenza di un difetto di conformità del prodotto, manifestatosi entro il periodo di vali-

<sup>76</sup> *Supra*, par. 4.

<sup>77</sup> Sulla portata fortemente innovativa per il diritto europeo di tale disposizione normativa, la quale segna un cambio di passo rispetto all'impostazione precedente, fondata su un'applicazione rigorosa del principio della relatività dei contratti, si vedano le attente riflessioni di G. DE CRISTOFARO, *L'«obbligo» di riparare i «difetti» dei beni mobili acquistati da consumatori, imposto ai fabbricanti dall'art. 5 della Direttiva (UE) 2024/1799*, in *Rivista di diritto civile*, 2/2025, 257.

<sup>78</sup> Direttiva (UE) 2024/1799, Art. 16(2).



dità della garanzia legale, abbiano ottenuto come rimedio la riparazione<sup>79</sup>. La Direttiva, pertanto, contrariamente alla proposta iniziale della Commissione<sup>80</sup>, mantiene inalterata la gerarchia dei rimedi primari volti al ripristino della conformità del bene da parte del professionista, continuando a riconoscere al consumatore la facoltà di scegliere tra riparazione e sostituzione; e ciò nonostante che – come osservato<sup>81</sup> – proprio questa facoltà stimoli acquirenti e venditori, rispettivamente, a chiedere e a offrire prodotti sostitutivi. Per invertire tale tendenza, l'assunto alla base della nuova normativa, è che sia sufficiente estendere *una tantum* il periodo di responsabilità del professionista, quale incentivo, quest'ultimo (non operante nel caso in cui il bene riparato ripresenti un difetto<sup>82</sup>), idoneo a indurre, per un verso, i consumatori a non preferire la consegna di un prodotto nuovo ove quello acquistato risulti non conforme e, per altro verso, i venditori ad accogliere la richiesta di ripararlo.

Non è chiaro, tuttavia, se e come questa misura possa realizzare efficacemente tale duplice obiettivo. In primo luogo, infatti, i professionisti possono sempre rifiutarsi di aggiustare il bene, ritenendo la riparazione un rimedio sproporzionato o impossibile. In tal caso, è assai improbabile che il consumatore riesca agevolmente a dimostrare l'illegittimità di tale rifiuto e ottenere l'accoglimento della propria richiesta da parte del professionista. Nella Direttiva non si scorge alcuna previsione idonea a tal fine, come, ad esempio, quella di consentire al consumatore stesso di chiedere al venditore che si sia rifiutato di riparare il bene difettoso, ritenendo tale rimedio impossibile o sproporzionato, di rimborsare i costi sostenuti per ripristinarne la

<sup>79</sup> Il riferimento esplicito all'effettuazione della riparazione in seno al comma 2-bis dell'art. 10 della Direttiva (UE) 2019/771, così come modificata dall'art. 16(2) della nuova Direttiva in tema di riparazione, implica che "l'estensione annuale della responsabilità del venditore non viene ricollegata dal nuovo par. 2-bis alla mera formulazione, da parte del consumatore, della richiesta di riparazione del bene rivelatosi non conforme al contratto bensì alla concreta effettuazione della riparazione 'in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2'" (G. DE CRISTOFARO, *Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo green e il rimedio contrattuale della riparazione del bene non conforme al contratto di vendita: le innovazioni apportate alla disciplina UE delle vendite mobiliari b-to-c dalle direttive 2024/825/UE e 2024/1799/UE*, in 2 *NGCC* 393 (2025), 412).

<sup>80</sup> Nella proposta presentata dalla Commissione nel marzo 2023, si prevedeva che i consumatori potessero scegliere il rimedio della sostituzione solo quando più economico della riparazione. I venditori avrebbero dovuto sempre riparare i beni per renderli conformi in presenza di costi di sostituzione "pari o superiori a quelli di riparazione" (cfr. Articolo 12, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, COM (2023) 155 final). Tuttavia, nel febbraio 2024, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno presentato una nuova versione della direttiva, modificando tale previsione. Sulle ragioni che hanno reso opportuno modificare l'originaria proposta si veda M. FACCIOLI, *Economia circolare e sostenibilità ambientale nel diritto dei consumatori: prime note sulla Dir. 2024/1799/UE recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni*, in 3 *Persona e Mercato* 945 (2024), 951-952; Id., *La riparazione del bene nella disciplina europea dei contratti di vendita mobiliare ai consumatori dopo la dir. 2024/1799/UE*, in 4 *Pactum* 545 (2024), 548-549.

<sup>81</sup> *Supra*, par. 4.

<sup>82</sup> Il testo del comma 2-bis dell'art. 10 della Direttiva (UE) 2019/771, così come modificata dalla nuova Direttiva (UE) 2024/1799, prevede infatti che l'estensione di dodici mesi della garanzia legale opera "una volta".



funzionalità altrove<sup>83</sup>. In secondo luogo, inoltre, l'estensione del periodo di garanzia non è stata accompagnata da alcuna presunzione che alleggerisca l'onere probatorio gravante sul consumatore nell'ipotesi in cui il difetto inerisca al bene riparato<sup>84</sup>. In questo caso, infatti, occorre dar prova del fatto che il problema riscontrato nel prodotto, manifestatosi entro il terzo anno dalla iniziale data di consegna, esista sin da allora, “non bastando che esso fosse sussistente nel momento in cui il consumatore ha ricevuto in consegna il bene riparato”<sup>85</sup>. In terzo luogo, la nuova misura legislativa appare inidonea a promuovere il rimedio della riparazione ove i produttori adottino precise strategie tese a vanificare la protezione offerta dalla garanzia legale. L'estensione del periodo di responsabilità del venditore, infatti, non è di alcuna utilità nell'ipotesi in cui i fabbricanti pianifichino l'insorgenza del difetto nel prodotto, facendo in modo che esso si palesi non appena siano trascorsi due anni (o, al più tardi, tre anni, nel caso in cui il prodotto stesso sia stato riparato in garanzia) dalla consegna. In questa prospettiva, sarebbe stato opportuno procedere con un'estensione generale del periodo della garanzia legale, quantomeno con riguardo ai beni più durevoli<sup>86</sup>, quale soluzione che – mantenendo inalterata la libertà di scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione e senza determinare variazioni significative in termini di costi<sup>87</sup> – avrebbe potuto rafforzare l'efficacia della nuova normativa, contribuendo a creare delle condizioni favorevoli alla riparazione stessa, tali da

<sup>83</sup> Così, G. DE CRISTOFARO, *Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo*, cit., 413. L'autore nota come una tale soluzione “avrebbe il pregio di evitare che la operatività del prolungamento annuale della responsabilità per difetti di conformità finisca per dipendere, assai più che da una scelta del consumatore, da una opzione strategica del venditore: il quale avrà interesse ad accogliere la richiesta di riparazione rivoltagli dal consumatore soltanto nelle ipotesi in cui il prolungamento annuale della responsabilità per difetti comporti per lui rischi e costi inferiori a quelli che deriverebbero dalla sostituzione del bene, dalla riduzione del prezzo o dalla risoluzione del contratto” (ibidem).

<sup>84</sup> M. BUJALSKI, *How to amend the Sales of Goods Directive with a view to promote the circular economy? In search for final shape of ecological sales law*, in V. Ťažká (eds.) *Mílníky Práva v StredoEurópskom Priestore 2024: Zborník Príspevkov z Medzinárodnej Veddeckej Konferencie Doktorandov a Mladých Vedeckých Pracovníkov (Ktorá Sa Konala 22. a 23. Marca 2024 v Častej-Papierničke)*, Bratislava, 2024, 838 ss.

<sup>85</sup> G. DE CRISTOFARO, *op. ult. cit.*, 413. Sul punto, si veda anche la Direttiva (UE) 2024/1799, considerando 40.

<sup>86</sup> S. AUGENHOFER, *European Commission's Public Consultation on Sustainable Consumption of Goods – Promoting Repair and Reuse. Response of the European Law Institute*, Austria, 2022, visibile su [https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user\\_upload/p\\_eli/Publications/ELI\\_Response\\_Sustainable\\_Consumption\\_of\\_Goods.pdf](https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Response_Sustainable_Consumption_of_Goods.pdf); BEUC, *Sustainable Consumption of Goods - Promoting the Right to Repair and Reuse* (BEUC-X-2022-034 - 05/04/2022) disponibile su [https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/beuc-x-2022-034\\_public\\_consultation\\_on\\_right\\_to\\_repair.pdf](https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/beuc-x-2022-034_public_consultation_on_right_to_repair.pdf); Id., *Durable and Repairable Products* (BEUC-X-2021-061 - 28/06/2021) disponibile su [https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/beuc-x-2021-061\\_durable\\_and\\_repairable\\_products\\_beuc\\_position\\_paper.pdf](https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/beuc-x-2021-061_durable_and_repairable_products_beuc_position_paper.pdf); E. TERRY, *A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law*, 27(4) *European Review of Private Law* 851 (2019). Si veda anche R. POTENZANO, *Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo. Note comparatistiche*, 1 *Rivista di Diritti Comparati* 243 (2023).

<sup>87</sup> K. TONNER, R. MALCOLM, *How an EU Lifespan Guarantee Model Could Be Implemented Across the EU (Study for the European Parliament)*, Bruxelles, 2017.



permettere ai consumatori di optare per quest'ultima. Allineare la responsabilità del venditore alla durata di vita di ciascun prodotto, infatti, per un verso, può stimolare i produttori a immettere nel mercato prodotti più longevi e, per altro verso, indurre i consumatori a scegliere di non sostituirli.

La Direttiva (UE) 2024/1799 ha preso, tuttavia, un'altra direzione, ignorando le suddette criticità e limitandosi a prevedere, quale misura che “incoraggerebbe il consumo sostenibile e contribuirebbe a un'economia circolare”<sup>88</sup>, solo un prolungamento di dodici mesi della garanzia legale a vantaggio dell'acquirente che – edotto dal venditore di tale beneficio conseguente all'esercizio della sua facoltà di scelta tra sostituzione e riparazione<sup>89</sup> – opti per quest'ultimo rimedio. L'articolo 16 chiarisce, inoltre, che i venditori potranno mettere gratuitamente a disposizione dei propri clienti degli altri prodotti, nuovi o ricondizionati, per tutto il tempo necessario per ripristinare le funzionalità del bene difettoso<sup>90</sup>. I prodotti ricondizionati, inoltre, potrebbero anche essere utilizzati dal venditore per adempiere l'obbligo di sostituire il bene non conforme, purché “su esplicita richiesta del consumatore”<sup>91</sup>. Con il consenso dei clienti, pertanto, tali beni sono ora equiparati a quelli nuovi, contrariamente alla percezione generale, sostenuta anche da alcuni giudici nazionali, secondo cui la sostituzione in garanzia richiede, per essere conforme alla normativa europea, la consegna di un prodotto non usato<sup>92</sup>. An-

<sup>88</sup> Direttiva (UE) 2024/1799, considerando 40.

<sup>89</sup> La direttiva (UE) 2024/1799, art. 16(3) integra, infatti, l'articolo 13 della Direttiva (UE) 2019/771, prevedendo che “prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all'eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all'art. 10, paragrafo 2 bis”.

<sup>90</sup> Direttiva (UE) 2024/1799, art. 16(4).

<sup>91</sup> Ibidem.

<sup>92</sup> In Danimarca, sia il Consumer Complaints Board (Forbrugerklagenævnet) sia il Tribunale distrettuale di Glostrup hanno ritenuto che la sostituzione di un iPhone4 nuovo con uno ricondizionato violasse la legge danese sulla vendita di beni (købelovens o KBL), articolo 78, paragrafo 1, n. 2, che consente ai consumatori di scegliere tra riparazione o sostituzione come rimedio principale in caso di difetto di conformità, in attuazione della normativa europea sulla garanzia legale (cfr. Danish Consumer Complaints Board, decisione 14 luglio 2014, caso FRE- 12/17282; Tribunale distrettuale di Glostrup, sentenza 9 dicembre 2016, caso BS 10E-3689-2014. Il caso è citato da D. WATSON, A.C. GYLLING, N. TOJO, H. THRONE-HOLST, B. BAUER, L. MILIOS, *Circular Business Models in the Mobile Phone Industry (Nordic Council of Ministers)*, Copenhagen, 2017, 58, e commentato da K. KRYLA-CUDNA, *Sales contracts and the circular economy*, in 28(6) *European Review of Private Law* 1207 (2020), 1223). Anche il Tribunale distrettuale di Amsterdam si è pronunciato sulla questione, accogliendo la richiesta del consumatore di risolvere il contratto di vendita a fronte della sostituzione, da parte di Apple, di un iPhone 6 non conforme con un prodotto ricondizionato (Sentenza 8 luglio 2016, caso n. 4677931 - CV EXPL 15-35149, ECLI:IT:RBAMS:2016:4197, disponibile su <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:4197&showbutton=true&keyword=CV+EXPL+15-35149>) e di un iPad non conforme con uno rigenerato (Sentenza 18 aprile 2017, caso n. 4708463 - CV EXPL 15-36253ECLI:IT:RBAMS:2017:2519, disponibile su <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:2519>). Entrambe le decisioni sono scaturite da un'interpretazione della norma nazionale che disciplina l'obbligo di sostituzione del prodotto da parte del venditore in caso di non conformità ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c, libro 7, titolo I del Codice Civile olandese (Burgerlijk Wetboek), alla luce della Direttiva europea sulla vendita dei beni di consumo,

che con riferimento a tali ulteriori misure legislative, però, non si scorgono incentivi idonei a incoraggiare i venditori alla fornitura gratuita di beni in prestito durante la riparazione né a stimolare i consumatori a chiedere la sostituzione del prodotto con uno usato ricondizionato<sup>93</sup>. Non è chiaro, infatti, quale sia il vantaggio che consegue a una tale decisione, soprattutto per i consumatori, i quali non godono nemmeno di un'estensione della garanzia ove dovessero richiedere il ripristino della conformità del bene mediante l'uso di beni ricondizionati<sup>94</sup>.

Nell'ambito delle modifiche apportate alla disciplina della garanzia legale nella vendita dei beni di consumo, solo una misura sembra poter efficacemente promuovere la riparazione. Si tratta dell'integrazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva (UE) 2019/771, che disciplina i requisiti oggettivi che i beni devono soddisfare per essere conformi al contratto di vendita, inserendo tra questi ultimi anche la "riparabilità". Un'integrazione siffatta, introdotta dall'art. 16, paragrafo 1, della nuova normativa europea sulla riparazione, consente ai consumatori di considerare come difetti del prodotto quei vizi non correlati al buon funzionamento e alle prestazioni dell'oggetto, ma riguardanti altri profili quali, ad esempio, la non smontabilità ovvero l'indisponibilità di pezzi di ricambio o di servizi di riparazione, che sono "normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta"<sup>95</sup>. Oltre alla pubblicità o all'etichettatura, anche alcuni atti giuridici dell'Unione che dettano specifiche sui prodotti possono fondare la richiesta del consumatore di porre rimedio alla mancanza di riparabilità del bene<sup>96</sup>. In particolare, alcuni regolamenti delegati adottati nell'ambito della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE, recentemente abrogata dal Regolamento 2024/1781/UE, stabiliscono i requisiti di riparabilità che alcuni prodotti connessi all'energia devono rispettare per essere

---

come interpretata dalla CGUE nel caso *Quelle* (C-404/06, sentenza 17 aprile 2008) in cui si afferma che "Ricevendo un nuovo bene in sostituzione del bene non conforme, il consumatore, che ha invece versato il prezzo di vendita e dunque correttamente eseguito la propria obbligazione contrattuale, non beneficia di un arricchimento senza causa" (par. 41).

<sup>93</sup> Nel medesimo senso, v. anche G. DE CRISTOFARO, *op.ult.cit.*, 420.

<sup>94</sup> In senso parzialmente contrario, v. M. FACCIOLI, *Economia circolare e sostenibilità ambientale*, cit., 955; Id., *La riparazione del bene*, cit., 552. L'Autore ritiene che l'attribuzione al venditore della facoltà di adempiere l'obbligo di sostituire il prodotto difettoso mediante la fornitura di un bene ricondizionato al consumatore che ne faccia richiesta "merita senz'altro apprezzamento per il tentativo di incentivare la circolazione di beni ricondizionati, anche se a tal fine sarebbe stato anche opportuno, al fine di incrementarne l'attrattività per i consumatori, rimarcare sul piano normativo la differenza che separa i beni in questione dai beni usati, in particolare escludendo che ai beni ricondizionati si applichi l'art. 10, par. 6, dir. 2019/771/UE, ai sensi del quale gli Stati membri possono attribuire alle parti del contratto avente per oggetto beni di seconda mano la facoltà di accordarsi per un termine di durata della garanzia e di prescrizione dei diritti del consumatore più breve di quello valevole per tutti gli altri beni, purché non inferiore ad un anno" (*ibidem*).

<sup>95</sup> Direttiva (UE) 2019/771, Art. 7(1), lett. d).

<sup>96</sup> Direttiva (UE) 2019/771, Art. 13.



immessi sul mercato o messi in servizio<sup>97</sup>. Tali regole si applicano a una specifica minoranza di prodotti che consumano energia, quali elettrodomestici, come lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e aspirapolvere, display elettronici, telefoni cellulari, tablet e apparecchiature di saldatura. A integrazione degli standard obbligatori di efficienza energetica di ciascun prodotto, i requisiti di riparabilità si caratterizzano per prescrivere ai produttori di rendere disponibili, per un minimo di anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello, alcune informazioni sulla riparazione e la manutenzione del bene, nonché parti di ricambio e software, garantendone la pronta consegna ai riparatori professionali e, in minima parte, anche agli utenti finali. L'esplicito riferimento alla "riparabilità" di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva (UE) 2019/771, lungi dall'essere solo una modifica formale<sup>98</sup>, consente quindi ai consumatori di far valere il mancato rispetto della normativa europea sulla progettazione ecocompatibile mediante dei rimedi di diritto privato, in quanto violazione della garanzia legale del prodotto. È assai probabile, tuttavia, che anche (e soprattutto) in questo caso, il rimedio richiesto dai consumatori finisca per essere la sostituzione.

### 7. Segue: le norme che promuovono la riparazione del prodotto al di là della garanzia

Oltre a voler incoraggiare la riparazione dei prodotti in garanzia, la Direttiva (UE) 2024/1799 ha inteso, altresì, riconoscere ai consumatori un nuovo e autonomo diritto alla riparazione, da far valere nei confronti dei produttori. L'articolo 5 obbliga, infatti, questi ultimi a ripristinare la funzionalità dei beni dagli stessi fabbricati<sup>99</sup> – direttamente ovvero subappaltando l'esecuzione del servizio a dei professionisti locali<sup>100</sup> – ove presentino dei vizi non qualificabili alla stregua di difetti di conformità ricadenti nella responsabilità del venditore<sup>101</sup>. Una siffatta novità legislativa interessa, tutta-

<sup>97</sup> Altri requisiti di riparabilità riguardano i beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>98</sup> Nel medesimo senso, v. M. FACCIOLI, *Economia circolare e sostenibilità ambientale*, cit., 952. In senso contrario, v. G. DE CRISTOFARO, op. ult. cit., 408.

<sup>99</sup> Nello specifico, l'obbligo interessa tutti i fabbricanti stabiliti nell'Unione e, nel caso in cui questi ultimi siano stabiliti altrove, la Direttiva prevede, all'art. 5, comma 3, che l'obbligo gravi sui rappresentanti autorizzati o, qualora non ve ne siano, sugli importatori o sui distributori.

<sup>100</sup> Non è chiaro, tuttavia, se la norma, legittimando il fabbricante a subappaltare la riparazione, intenda o meno escludere la necessità del consenso del consumatore/committente. Sul punto, v. G. DE CRISTOFARO, *L'«obbligo» di riparare i «difetti» dei beni mobili*, cit., 274.

<sup>101</sup> Sulla differenza tra la nozione di difetto di conformità di cui alla Direttiva (UE) 2019/771 e quella di difetto di cui all'art. 5 della Direttiva (UE) 2024/1799, la quale, a differenza della prima, si riferisce ai soli vizi materiali che incidono sull'idoneità all'uso del bene, così come così come delineabili in base alle specifiche di riparabilità proprie della categoria merceologica cui appartiene il bene medesimo, ove sopravvenuti alla consegna o manifestatisi dopo che siano decorsi due anni da tale momento, v. G. DE CRISTOFARO, op. ult. cit., 264-265.

via, solo una ristretta gamma di prodotti, vale a dire quelli soggetti ai requisiti di riparabilità prescritti dagli atti giuridici dell'Unione, come i regolamenti delegati sulla progettazione ecocompatibile, operando nei limiti del campo di applicazione rispettivamente delineato da tali normative<sup>102</sup>. I consumatori possono, quindi, chiedere al produttore di riparare i beni solo in presenza di vizi che interessino quei componenti hardware o software del prodotto che il fabbricante è già tenuto a mettere a disposizione dei riparatori professionisti e degli utenti finali in base alla disciplina che detta le specifiche della relativa categoria merceologica. Tali difetti, inoltre, devono manifestarsi entro il periodo durante il quale – sempre ai sensi delle suddette regole di progettazione – è fatto obbligo ai produttori di garantire a terzi l'accesso a ricambi, informazioni, aggiornamenti e strumenti necessari per ripristinare la funzionalità del bene. Come precisato dalla Direttiva, infine, la fornitura di tali componenti e informazioni essenziali per la riparazione, così come l'esecuzione di tale servizio da parte del produttore, devono essere caratterizzate da tempi e prezzi “ragionevoli”<sup>103</sup>, vale a dire tali da non dissuadere i consumatori stessi dal beneficiare dell'obbligo imposto ai fabbricanti. Il legislatore chiarisce, infatti, che la richiesta di riparare il prodotto non obbliga il richiedente ad accettare le condizioni contrattuali proposte dal fabbricante, lasciandolo libero di rivolgersi ad altri professionisti<sup>104</sup>.

Così delineato, tuttavia, il nuovo obbligo gravante sui fabbricanti appare caratterizzato da una disciplina assai lacunosa, inidonea, contrariamente alle previsioni formulate dal legislatore<sup>105</sup>, a rendere più accessibili i servizi di riparazione per i consumatori europei. In primo luogo, infatti, come previsto dalla stessa Direttiva, il produttore può sottrarsi all'obbligo introdotto dall'articolo 5 asserendo che, nonostante il bene sia stato progettato nel rispetto dei requisiti di riparabilità, sia impossibile porre rimedio al vizio del prodotto<sup>106</sup>. In secondo luogo, non si scorge nella normativa alcuna misura volta a garantire che i costi della riparazione siano tali da non indurre i consumatori a desistere dall'intento di riparare il bene. La determinazione delle condizioni e del prezzo del servizio, infatti, è rimessa interamente alla discrezionalità del produttore, limitata solo da un vago richiamo alla ragionevolezza. In assenza di riferimenti più precisi, il fabbricante potrebbe, dunque, non solo elevare il costo della riparazione autorizzata, ma anche dei ricambi, strumenti e informazioni indispensabili per ripristinare il prodotto in autonomia o presso dei professionisti indipendenti, così da impedire a questi ultimi di operare nel mercato di servizi post-vendita in condizioni di parità.

<sup>102</sup> Cfr. Direttiva (UE) 2024/1799, considerando 21 e Art. 5(1).

<sup>103</sup> Cfr. Direttiva (UE) 2024/1799, Art. 5, par. 2, lett. a) e b) e par. 4.

<sup>104</sup> Direttiva (UE) 2024/1799, Art. 5(8). Come rilevato da un'attenta dottrina, tale indicazione contenuta nell'articolo 5, se letta congiuntamente al considerando 16, il quale invita il fabbricante a concordare con il consumatore il prezzo e le condizioni per la riparazione in un “contratto”, permette di circoscrivere il nuovo obbligo di riparazione del produttore al solo dovere di formulare una proposta contrattuale con l'indicazione dei termini e delle condizioni del servizio di riparazione. L'obbligazione di ripristinare il prodotto deriva, pertanto, *ex contractu*, ove il consumatore accetti la suddetta proposta (Cfr. G. DE CRISTOFARO, op. ult. cit., 271-274).

<sup>105</sup> Direttiva (UE) 2024/1799, considerando 16.

<sup>106</sup> Direttiva (UE) 2024/1799, Art. 5(1).



Nemmeno il nuovo divieto di utilizzare clausole contrattuali, tecnologie hardware o software che impediscano la riparazione sembra sufficiente ad attenuare il vantaggio competitivo dei fabbricanti. La disposizione, infatti, contenuta all'articolo 5, comma 6, della Direttiva, nel vietare ai produttori l'impiego di strumenti di natura legale o tecnica aventi l'effetto di impedire ai consumatori di aggiustare i loro prodotti, ne consente, al contempo, l'adozione in presenza di "fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto dell'Unione e nazionale"<sup>107</sup>. Come già osservato<sup>108</sup>, proprio l'esercizio accorto e strumentale di tali diritti di esclusiva rappresenta una delle principali e più efficaci barriere alla riparazione. La Direttiva, tuttavia, mostra di non voler eliminare questi ostacoli, confermando, piuttosto, la illiceità delle attività necessarie per portare a termine le operazioni di riparazione dei prodotti, specialmente dei dispositivi digitali, fuori dal circuito autorizzato del produttore, come, ad esempio, la divulgazione dei mezzi impiegati per aggirare le misure tecnologiche di protezione che controllano l'accesso ai software protetti da copyright<sup>109</sup>. È evidente, infatti, che l'elusione di tali lucchetti digitali richieda l'impiego di strumenti tecnici che non possono ragionevolmente essere sviluppati, in maniera del tutto autonoma, dai singoli utenti o riparatori<sup>110</sup>.

L'unico strumento della Direttiva (UE) 2024/1799 che appare realmente orientato alla rimozione di alcune restrizioni che impediscono l'accesso alla riparazione è il Modulo europeo di informazioni, disciplinato all'Articolo 4. Questo documento standardizzato permette ai consumatori che ne fanno richiesta di conoscere gratuitamente alcuni degli elementi fondamentali (cioè, la natura del difetto e i costi e i tempi della riparazione) che influiscono sulla scelta di aggiustare o meno un dato prodotto; e ciò indipendentemente dal fatto che la progettazione di quel prodotto sia o meno regolata da atti giuridici dell'Unione che obbligano i produttori al rispetto di taluni requisiti di riparabilità. Qualsiasi riparatore, infatti, sia esso un fabbricante (inclusi quelli obbligati, ai sensi dell'articolo 5, alla riparazione del prodotto<sup>111</sup>), un venditore, un fornitore di servizi di riparazione autorizzata o un professionista indipendente, può scegliere di mettere a disposizione dei clienti il suddetto modulo. In tal caso, le condizioni indicate nel documento dovranno restare inalterate per un minimo di trenta giorni, divenendo parte integrante del contratto ove accettate dal consumatore. Al fine di rendere agevole l'individuazione dei riparatori disponibili all'uso di questo strumento, la Direttiva ha inoltre previsto, all'articolo 7, l'istituzione di una piattaforma online europea per la riparazione e delle sezioni nazionali a essa collegate. Tale piattaforma dovrebbe consentire agli utenti di contattare non soltanto i riparatori ma anche i venditori di beni ricondizionati e gli acquirenti di beni

<sup>107</sup> Direttiva (UE) 2024/1799, Art. 5, par. 6.

<sup>108</sup> *Supra* par. 3.

<sup>109</sup> Direttiva 2009/24/CE, Art. 7(1)(c).

<sup>110</sup> Su questo tema, si veda R. CASO, *Capitalismo dei monopoli intellettuali, pseudo-proprietà intellettuale e dati nel settore dell'agricoltura di precisione e dello smart farming: note a margine del right to repair*, in 1 *Rivista di Diritto Alimentare* 36 (2023).

<sup>111</sup> Sul punto, v. G. DE CRISTOFARO, op. ult. cit., 277.

difettosi a fini di ricondizionamento, nonché di partecipare a iniziative di riparazione fai-da-te<sup>112</sup>.

Queste misure, tuttavia, pur tese a migliorare la certezza e la trasparenza sui tempi e sui costi del servizio, rischiano, in concreto, di aumentare la burocrazia e il carico di lavoro legato alla valutazione iniziale della riparazione, dalla quale derivano per i riparatori precisi obblighi contrattuali. L'adozione del Modulo europeo di informazioni sulla riparazione potrebbe rivelarsi, infatti, eccessivamente onerosa per molti fornitori, soprattutto per le piccole imprese che offrono servizi indipendenti di assistenza post-vendita, con il rischio di finire per essere usato solo dai produttori e riparatori autorizzati<sup>113</sup>. Anche la predisposizione della piattaforma digitale potrebbe generare un simile effetto, ove si prevedano elevati costi di iscrizione dovuti, ad esempio, alla necessità di conseguire specifiche qualifiche professionali<sup>114</sup> o si faccia gravare sui singoli riparatori la gestione dei rapporti con gli utenti e il coordinamento con le altre piattaforme e siti web già usati dai professionisti per pubblicizzare i propri servizi online<sup>115</sup>.

Nel complesso, la Direttiva (UE) 2024/1799 non pare aver compiuto dei passi significativi per abbattere quelle barriere che impediscono alle imprese l'accesso al mercato della riparazione. La nuova disciplina europea, infatti, sembra essersi concentrata piuttosto sull'eliminazione di quei fattori oggettivi, vale a dire non legati a un'iniziativa dei produttori – come i costi connessi alla ricerca di informazioni accurate e affidabili su tempi, prezzi e fornitori del servizio<sup>116</sup> – che possono dissuadere i consumatori dall'aggiustare i propri beni. Se tali ostacoli alla riparazione sono stati affrontati dal legislatore in modo mirato, altri – come le restrizioni imposte dai produttori o l'esistenza di un quadro normativo tale da favorire la sostituzione dei beni difettosi – non sembrano aver suscitato un'attenzione di pari intensità. Per un verso, infatti, nonostante la netta preferenza dei consumatori e dei venditori per la sostituzione del prodotto in garanzia, la Direttiva non è intervenuta sulla gerarchia dei rimedi condizionando, ad esempio, la possibilità di ottenere il bene sostitutivo al previo esperimento di uno o più tentativi di riparazione o all'accertata sproporzione o impossibilità di quest'ultima. Un risultato siffatto potrebbe forse apparire coerente con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità senza scalfire i diritti dei consumatori europei; tuttavia, esso si pone in contrasto con l'ordine di priorità che emerge da altre parti della normativa, ove invece il legislatore non ha esitato a sacrificare l'interesse dei consumatori (se non anche quello ambientale) a vantaggio della produzione. La Direttiva, infatti, per altro verso, pur obbligando i fabbricanti a riparare i beni, consente a questi ultimi di continuare a mettere in pratica le principali strategie dagli stessi sinora adoperate per impedire, di fatto, ai riparatori terzi e ai consumatori di ripristinare la funzionalità dei prodotti. Il

<sup>112</sup> Direttiva (UE) 2024/1799, Art. 7.

<sup>113</sup> Su questo tema, si veda F. LÓPEZ-BERMÚDEZ, X. VENCE, *A critical assessment of the European Directive proposal on the common rules promoting the repair of goods*, in *Resources Conservation and Recycling* 212 (2025) 107996.

<sup>114</sup> Direttiva (UE) 2024/1799, considerando 26.

<sup>115</sup> M. FACCIOLI, op. ult. cit., 965.

<sup>116</sup> *Supra*, par. 4.



nuovo diritto alla riparazione, in ultima analisi, più che favorire l'accesso ai servizi di assistenza post-vendita – ampliandone l'offerta, riducendone i costi e migliorandone la qualità a vantaggio dei consumatori – sembra consolidare il controllo che i produttori esercitano su tale mercato.

## 8. Il diritto alla riparazione negli Stati Uniti

Negli ultimi anni, il diritto alla riparazione ha suscitato un crescente interesse non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti, sia in seno ai movimenti sociali, che rivendicano il diritto dei consumatori di ripristinare la funzionalità dei propri beni senza restrizioni imposte dai produttori, sia presso gli organi governativi, che hanno riconosciuto la tutela di tale diritto come elemento fondamentale per lo sviluppo dell'economia americana. Come sottolineato dalla precedente amministrazione, infatti, la presenza di “ingiuste restrizioni anticoncorrenziali che ostacolano la riparazione dei prodotti da parte di terzi o degli utenti finali, come quelle imposte dai grandi produttori”<sup>117</sup>, favorisce la concentrazione dell'industria, provocando l'aumento del prezzo del servizio, l'abbassamento della sua qualità e riducendo le opportunità di investimento degli imprenditori locali, oltre che la scelta dei consumatori<sup>118</sup>. A livello federale, il compito di rimuovere le suddette restrizioni è stato principalmente portato avanti dalla *Federal Trade Commission*<sup>119</sup>, la quale è intervenuta a più riprese nei confronti delle compagnie che ostacolano o impediscono ai propri clienti di riparare gli oggetti fuori dai canali autorizzati dal produttore<sup>120</sup>. Anche il *Copyright Office* ha contribuito a contrastare la diffusione di tali pratiche illecite, riconoscendo la necessità di integrare le esenzioni dal divieto di aggirare le misure tecnologiche che controllano l'accesso alle opere protette da copyright, di cui alla *section 1201* del *Digital Millennium Copyright Act*, quando una tale elusione sia realizzata per fini di diagnosi, manutenzione e riparazione dei prodotti<sup>121</sup>. L'aggiramento di TPM a scopo di riparazione del software incorporato in dispositivi medici, veicoli e imbarcazioni (i cui dati operativi e telematici sono altresì stati resi accessibili, memorizzabili e condivisibili per i proprietari e le officine di riparazione), nonché apparecchi progettati principalmente per l'uso da parte dei consumatori, non costituisce più, infatti, una violazione della suddetta

<sup>117</sup> Casa Bianca, *Executive Order on Promoting Competition in the American Economy*, cit.

<sup>118</sup> Ibidem.

<sup>119</sup> FTC, *Policy Statement of Federal Trade Commission on Repair Restrictions Imposed by Manufacturers and Sellers* (21 luglio 2021), [https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/1592330/p194400repairrestrictionspolicystatement.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1592330/p194400repairrestrictionspolicystatement.pdf).

<sup>120</sup> Il riferimento è alle *enforcement actions* della FTC, che vanno dall'invio di lettere di avvertimento (così, nel 2024, nei confronti di Aeris Health, Blueair, Medify Air, Oransi, In-Movement, ASRock, Zotac e Gigabyte) e la stipula di accordi consensuali (ad esempio, con Harley-Davidson, Westinghouse e Weber, nel 2022) all'avvio di azioni legali contro le aziende che limitano il diritto dei clienti di riparare i beni di loro proprietà (come avvenuto nel 2025 nei confronti di Deere & Company).

<sup>121</sup> *Supra*, nota 54.

normativa, almeno per il prossimo triennio<sup>122</sup>. Nessuna analoga esenzione temporanea opera, tuttavia, per le apparecchiature destinate principalmente a un uso commerciale, con la sola eccezione dei dispositivi per la preparazione alimentare che, come emerso anche nel corso delle ultime campagne elettorali<sup>123</sup>, sono noti per la presenza di lucchetti digitali che ne ostacolano la riparazione da parte di terzi<sup>124</sup>.

Il *favor* per la riparazione sembrerebbe relativamente stabile anche sotto l'attuale presidenza e, secondo alcuni<sup>125</sup>, addirittura incentivato dalle correnti politiche tariffarie restrittive. A causa dell'aumento dei costi di produzione, infatti, i consumatori potrebbero acquistare meno e concentrarsi di più sulla manutenzione dei propri beni. Non è chiaro, però, se a tale effetto si accompagni anche una riduzione generalizzata del prezzo del servizio di assistenza post-vendita, specialmente in quei mercati che fanno ampio affidamento sull'importazione di strumenti e pezzi di ricambio. In ogni caso, le limitazioni imposte dai produttori alla riparazione continuano a suscitare critiche bipartisan, a sostegno (almeno nel settore automobilistico<sup>126</sup>) di una legislazione federale volta a facilitare l'accesso a ricambi, informazioni, software, hardware e dati generati dagli utenti, necessari per mantenere e ripristinare la funzionalità dei prodotti. Finora, tuttavia, il Congresso ha compiuto progressi limitati in tal senso<sup>127</sup>. Al contrario, le legislazioni statali hanno significativamente promosso la riparazione<sup>128</sup>, non solo di oggetti specifici – come automobili<sup>129</sup>, sedie a rotelle<sup>130</sup> e attrezzature agricole<sup>131</sup> –

<sup>122</sup> 37 CFR §201.40, paragrafi (b)(17) (dispositivi medici), (b)(13) e (b)(14) (veicoli e imbarcazioni), (b)(15) (beni di consumo).

<sup>123</sup> K. MELNICK, *Tired of broken McFlurry machines? The Copyright Office has a fix*, *The Washington Post* (31 ottobre 2024), disponibile su <https://www.washingtonpost.com/nation/2024/10/31/mcdonalds-mcflurry-machine-broken-law/>.

<sup>124</sup> 37 CFR §201.40, paragrafi (b)(16). Si veda anche U.S. Copyright Office, Library of Congress, *Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies* (28 ottobre 2024), 89 FR 85437, in <https://public-inspection.federalregister.gov/2024-24563.pdf>.

<sup>125</sup> B. ASHWORTH, *The Right to Repair Movement Will Keep On Fixin'*, WIRED (18 novembre 2024) disponibile su <https://www.wired.com/story/the-right-to-repair-movement-under-trump/>; J. FRANK, M. DUNN, J. GRIEM, *Trump, Tariffs and Tech: The Right to Repair in 2025*, *Law360* (28 marzo 2025) disponibile su <https://www.clm.com/wp-content/uploads/2025/03/Law360-How-Trump-Policies-Are-Affecting-The-Right-to-Repair.pdf>.

<sup>126</sup> Introdotto per la prima volta nel 2023, il *Right to Equitable and Professional Auto Industry Repair (REPAIR) Act* è stato reintrodotta alla Camera (H.R.1566) nel febbraio 2025 per garantire ai consumatori l'accesso ai dati generati dai veicoli e ai relativi strumenti e informazioni necessari per la loro riparazione, nonché per permettere ai consumatori stessi di optare per la manutenzione, l'assistenza e la riparazione, senza subire restrizioni o limitazioni da parte dei produttori.

<sup>127</sup> I. BOWERS, *Right to Repair legislation hits Congress* (US PIRG Education Fund, 2024) disponibile su <https://pirg.org/articles/right-to-repair-legislation-hits-congress/>.

<sup>128</sup> N. PROCTOR, J. GOODRICH, *The State of Right to Repair* (US PIRG Education Fund, 2025) disponibile su [https://publicinterestnetwork.org/wp-content/uploads/2025/01/State-of-Right-to-Repair\\_USPEF\\_Jan\\_2025.pdf](https://publicinterestnetwork.org/wp-content/uploads/2025/01/State-of-Right-to-Repair_USPEF_Jan_2025.pdf).

<sup>129</sup> Nel 2020, il Massachusetts ha approvato a larga maggioranza la legge sul diritto alla riparazione, che impone ai produttori che vendono nello Stato delle auto dotate di sistemi wireless di consentire agli acquirenti di tali veicoli e ai riparatori indipendenti di accedere ai



ma anche entro una categoria merceologica parecchio ampia come l'elettronica digitale, in cui rientrano i prodotti che dipendono per il loro funzionamento, in tutto o in parte, da un software incorporato o collegato all'oggetto. Come si illustrerà nel paragrafo che segue, tali leggi statali sul diritto alla riparazione di apparecchi e dispositivi digitali condividono numerosi profili di omogeneità, pur presentando alcuni significativi tratti distintivi.

### 9. Segue: le leggi statunitensi sul diritto alla riparazione: profili di omogeneità e tratti distintivi

Nell'arco di due anni, a partire dal 2023, cinque stati, vale a dire, New York<sup>132</sup>, Minnesota<sup>133</sup>, California<sup>134</sup>, Oregon<sup>135</sup> e Colorado<sup>136</sup>, hanno adottato delle leggi volte a promuovere la riparazione di apparecchi e dispositivi digitali, ispirate al modello legislativo sviluppato dalla *Repair Association* e intitolato “*Digital Right to Repair Act*”<sup>137</sup>. La norma cardine in ognuna di queste leggi è l'obbligo dei produttori di fornire tanto ai riparatori indipendenti, quanto agli utilizzatori finali, a condizioni eque e ragionevoli, i pezzi, la documentazione e gli strumenti necessari per mantenere e ripristinare la funzionalità dei prodotti venduti o utilizzati (e, altresì, fabbricati, secondo le leggi di New York, California e Colorado) per la prima volta, a partire dal 1° luglio 2021, all'interno del singolo Stato<sup>138</sup>. In altri termini, i fabbricanti devono garantire a tutti i fornitori di servizi di riparazione, siano essi autorizzati o indipendenti, nonché a chi possiede o noleggia beni con elementi

---

relativi dati ed eseguire le attività di diagnostica attraverso un'applicazione mobile. Impugnata dalle case automobilistiche davanti ai giudici federali, la legge è entrata in vigore solo nel 2025, insieme all'analogo legge del Maine sul diritto alla riparazione, approvata nel 2023.

<sup>130</sup> Nel 2022, il Colorado ha approvato il *Consumer Right to Repair Powered Wheelchairs Bill* (HB22-1031), che modifica il *Colorado Revised Statutes*, introducendovi la Parte 15, intitolata “*Consumer Right to Repair*”, che richiede ai produttori di sedie a rotelle motorizzate di fornire ai proprietari e ai tecnici indipendenti l'accesso alle parti, agli strumenti e alle informazioni necessarie per riparare le sedie a rotelle. La stessa disposizione è stata introdotta in California nel 2024 con l'approvazione del *Consumer Wheelchair Right to Repair Bill* (SB1384), che ha modificato *Business and Professions Code, Division 8*, introducendovi il Capitolo 8.5.

<sup>131</sup> Nel 2023, il Colorado ha firmato il *Consumer Right to Repair Agricultural Equipment Bill* (HB23-1011), che modifica il *Colorado Revised Statutes*, Part 15, estendendo l'obbligo di fornire parti, strumenti e informazioni necessarie per la riparazione anche ai produttori di attrezzature agricole.

<sup>132</sup> *Digital Fair Repair Act* (Repair Act), NY Gen. Bus. L. §399-NN (2023).

<sup>133</sup> *Digital Fair Repair Act*, Minn. Stat. § 325E.72 (2024).

<sup>134</sup> *Right to Repair Act*, CA Pub Res Code §§42488 — 42488.3(2024).

<sup>135</sup> *Right to Repair Act*, S.B. 1596, 82 Leg. Assemb., 2024 Reg. Sess. (Or. 2024).

<sup>136</sup> *Consumer Repair Bill of Rights Act*, Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1501 - 6-1-1505 (2024).

<sup>137</sup> Si veda la legislazione modello sul diritto alla riparazione digitale disponibile su REPAIR.ORG all'indirizzo <https://www.repair.org/legislation>.

<sup>138</sup> Fanno eccezione New York, che applica la legge ai soli dispositivi digitali fabbricati e venduti o usati nello Stato dal 1° luglio 2023, e l'Oregon, che, con riferimento a tutti i dispositivi diversi dai telefoni cellulari, indica come data rilevante il 1° luglio 2015.



digitali, delle pari possibilità di rimediare a eventuali malfunzionamenti di questi ultimi<sup>139</sup>. A tal fine, i produttori devono rendere accessibili i soli ricambi, informazioni (come diagrammi, manuali e schemi), software, hardware e strumenti necessari per la diagnosi, la manutenzione e la riparazione che i produttori medesimi hanno già messo a disposizione dei fornitori che agiscono in loro nome o per loro conto<sup>140</sup>. Nel caso in cui tali parti, documenti e strumenti non siano più in possesso del fabbricante, pertanto, non vi è alcun obbligo di distribuirli a riparatori terzi e clienti<sup>141</sup>.

Le suddette leggi statunitensi sulla riparazione impongono, inoltre, ai fabbricanti di apparecchiature originali di astenersi dall'adottare oneri e restrizioni non necessari, che impediscano a terzi di ripristinare le funzioni dei prodotti difettosi<sup>142</sup>. Si registra sul punto una piena convergenza legislativa, trattandosi di un divieto essenziale per garantire un equo accesso alla riparazione dell'elettronica digitale. Non è chiaro, però, quali pratiche aventi l'effetto di condizionare l'accesso alle informazioni o il funzionamento di strumenti e parti di ricambio all'intervento, all'autorizzazione o all'approvazione dei produttori rientrino certamente in questa prescrizione. La divulgazione dei codici di sicurezza necessari per ripristinare i blocchi digitali disattivati ai fini della riparazione, ad esempio, è richiesta solo dall'Oregon, che, insieme al Colorado, proibisce espressamente anche l'uso di software che identificano e permettono solo al fabbricante l'inizializzazione di componenti dotate di un codice univoco abbinato a una singola unità di uno specifico dispositivo ('*part pairing*')<sup>143</sup>.

Al netto di queste disposizioni fondamentali, volte a garantire la concorrenza nel mercato dei servizi di assistenza post-vendita senza interferire con le scelte produttive dei fabbricanti in tema sia di progettazione dei singoli dispositivi che di fornitura dei servizi di riparazione, tali leggi presentano delle differenze significative, soprattutto per quanto riguarda il loro campo di applicazione. Il *Digital Fair Repair Act* dello Stato di New York si applica, ad esempio, solo ai dispositivi personali, come telefoni cellulari, laptop e tablet, escludendo dal novero delle apparecchiature elettroniche digitali gli

<sup>139</sup> In caso di violazione, l'*Attorney General* può imporre sanzioni civili che variano ampiamente tra le varie legislazioni e che vanno da non più di 500 dollari per violazione (NY Gen. Bus. L. §399-NN (7)(e) (2023)) a 20.000 dollari (Colo. Rev. Stat. § 6-1-112(1)(b) (2023)) o 25.000 dollari (Minn. Stat. § 325E.72, Subd. 4 (2024)), o addirittura a 1.000 dollari al giorno (Oregon's Right to Repair Act (SB 1596), sec. 3(4)), prevedendo che tale sanzione giornaliera raddoppi dalla seconda violazione e divenga 5000 dollari dalla terza violazione in poi (CA Pub Res Code §§42488.3(2024)).

<sup>140</sup> S.B. 1596, Sec. 1(2)(a) (Or. 2024); NY Gen. Bus. L. §399-NN (2); Minn. Stat. § 325E.72(3); CA Pub Res Code §§42488.2(a) e (b); Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1503.

<sup>141</sup> Minn. Stat. § 325E.72(3); Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1503(1)(a)(II); S.B. 1596, Sec. 1(3)(e) (Or. 2024); NY Gen. Bus. L. §399-NN(1)(d)(iv) e (3)(c). La California rappresenta l'unica eccezione, in quanto impone ai produttori di rendere disponibili documenti e strumenti (ma non le parti di ricambio) per almeno tre anni (o sette anni per i dispositivi con un prezzo pari o superiore a 100 dollari) dall'ultima data di fabbricazione del modello o tipo di prodotto (cfr. CA Pub Res Code §§42488.2(a), (b) e (g) (2024)).

<sup>142</sup> NY Gen. Bus. L. §399-NN (1)(d)(ii), (iii), e (iv); Minn. Stat. § 325E.72, sub. 2 (h)(1) e (2); CA Pub Res Code §§42488.2(j)(4)(C) e (7); S.B. 1596, Sec. 1(1)(d)(C) e (2)(b)(Or. 2024); Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1502(5.5)(b) e (c)(III), e §§6-1-1503(7).

<sup>143</sup> S.B. 1596, Sec. 1(2)(b)(Or. 2024); Colo. Rev. Stat. Ann., §§6-1-1503(7).



elettrodomestici<sup>144</sup> (come frigoriferi, forni, microonde o lavatrici) ormai sempre più spesso dotati di software e inclusi, al contrario, nelle altre omologhe normative statali. La riparazione di tali apparecchiature, inoltre, così come definite dalla legislazione di ciascuno Stato, è sempre favorita solo ove esse siano oggetto di contratti *business-to-consumer*, non anche, invece, nelle transazioni *business-to-business*. In ogni caso, pur ove si tratti di transazioni e apparecchiature astrattamente rispondenti ai requisiti stabiliti da ciascuna legge, sui produttori potrebbe non sorgere alcun obbligo di rendere disponibili ricambi, informazioni e strumenti necessari per consentire a terzi e ai consumatori di ripristinare la funzionalità del prodotto. Infatti, oltre ai dispositivi fabbricati e venduti prima del luglio 2021 (a un prezzo inferiore a cinquanta dollari secondo la legge californiana), anche i veicoli a motore e da diporto, le imbarcazioni, le attrezzature edilizie, industriali e agricole, nonché i dispositivi medici, i sistemi di allarme e i sistemi di accumulo di energia sono esenti dalle leggi sul diritto alla riparazione. Se alcune di queste eccezioni si spiegano in ragione della presenza di specifici protocolli di intesa (come nel caso dell'industria automobilistica o delle macchine agricole) o per evidenti ragioni di sicurezza (come le apparecchiature mediche o i sistemi di sicurezza), altre testimoniano, invece, più probabilmente, soltanto la massiccia attività di lobbying che ha accompagnato l'approvazione di tali normative. È il caso delle console per videogiochi, tecnicamente coperte solo dalla legge di New York<sup>145</sup>, la quale esclude, invece, le biciclette elettriche, o degli spazzolini elettrici, a cui non si applica la legge dell'Oregon.

Un'altra differenza rilevante tra le suddette normative sulla riparazione digitale riguarda la determinazione della prestazione richiesta al produttore, il quale deve rendere accessibili, a fornitori indipendenti e proprietari, documenti, strumenti e parti di ricambio del prodotto “a condizioni eque e ragionevoli”<sup>146</sup>. In alcune leggi, ciò implica che tutte le informazioni, nonché componenti software e hardware necessari per la diagnosi, la manutenzione e la riparazione dei dispositivi debbano essere divulgati e resi disponibili gratuitamente o a costi pari a quelli sostenuti per preparare e inviare una copia analogica di tali documenti<sup>147</sup>. Al contrario, altre normative hanno previsto che la fornitura degli elementi necessari per la riparazione debba avvenire a costi e condizioni equivalenti a quelli più favorevoli offerti ai riparatori autorizzati, tenendo conto di eventuali sconti o altri incentivi a questi ultimi applicati<sup>148</sup>. Questo secondo criterio è stato esteso anche ai pezzi di ricambio in Oregon e California, contrariamente a quegli Stati che, con riferimento a tali parti, hanno preferito mantenere un linguaggio più vago, prescrivendo genericamente la determinazione di “costi equi per entrambe le parti”

<sup>144</sup> NY Gen. Bus. L. §399-NN (3)(g).

<sup>145</sup> Tuttavia, la legge sulla riparazione di New York chiarisce che i produttori di console di gioco e intrattenimento non sono tenuti a fornire parti, strumenti o documentazione “in modo incompatibile o in violazione di qualsiasi legge federale” (NY Gen. Bus. L. §399-nn (3)(f)).

<sup>146</sup> NY Gen. Bus. L. §399-NN (2); Minn. Stat. § 325E.72(3); CA Pub Res Code §§42488.2(a) e (b); S.B. 1596, Sec. 1(2)(a) (Or. 2024); Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1503.

<sup>147</sup> NY Gen. Bus. L. §399-NN(1)(d)(i) e (ii); S.B. 1596, Sec. 1(1)(d)(A) e (B) (Or. 2024); CA Pub Res Code §§42488.2(j)(4)(B) e (C).

<sup>148</sup> Minn. Stat. § 325E.72(2)(h)(2); Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1502(5.5)(a)(I).

e l'applicazione delle “condizioni alle quali un produttore di apparecchiature originali offre il pezzo a un riparatore autorizzato”<sup>149</sup>. Nonostante queste differenti declinazioni del criterio della ragionevolezza, dalle normative emerge con chiarezza l'intenzione dei legislatori statali statunitensi di non rimettere esclusivamente al mercato la determinazione del prezzo della fornitura di parti, informazioni e strumenti per ripristinare la funzionalità dei beni, nell'assunto che occorra limitare la discrezionalità dei produttori per garantire a riparatori autorizzati e indipendenti, nonché ai consumatori, pari condizioni di accesso alla riparazione.

## 10. Segue: critiche e nodi interpretativi

Le leggi statali sul diritto alla riparazione digitale introdotte negli Stati Uniti mirano alla rimozione delle barriere che impediscono ai riparatori e agli utilizzatori finali di ripristinare i moderni dispositivi e apparecchiature elettroniche, contribuendo alla liberalizzazione dei servizi di assistenza post-vendita. L'obbligo dei produttori di mettere a disposizione di professionisti indipendenti e consumatori i medesimi documenti, strumenti e ricambi già forniti ai riparatori autorizzati, applicando gli stessi termini e condizioni, persegue, infatti, l'obiettivo di instaurare “*a fair marketplace for the repair of electronic and appliance products*”<sup>150</sup>. L'introduzione di un obbligo siffatto, tuttavia, ha sollevato molte preoccupazioni, specialmente tra i fabbricanti di apparecchiature originali, i quali hanno evidenziato le “conseguenze involontarie e potenzialmente dannose”<sup>151</sup> di tali leggi statali sulla riparazione, tanto per le imprese quanto per i consumatori e l'ambiente.

Con riferimento agli effetti negativi per le aziende, è stato rilevato come consentire a tutti i riparatori e gli utilizzatori finali di accedere alle informazioni, al software e alle parti essenziali per diagnosticare e correggere i malfunzionamenti dei dispositivi digitali potrebbe esporre i fabbricanti a una molteplicità di rischi, che vanno dalla violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale alla compromissione della reputazione del marchio, nonché all'imposizione di costi eccessivamente gravosi, soprattutto per le piccole imprese. In particolare, queste leggi costringerebbero i produttori a rivelare codici software, manuali, protocolli e altre informazioni protette da copyright o da segreti commerciali<sup>152</sup>. La riparazione degli oggetti potrebbe anche implicare l'uso di parti brevettate, privando così i fabbricanti del nucleo centrale dei loro diritti di esclusiva, consistente nell'impedire ad altri di accedere alle loro invenzioni e decidere a chi concederle in licenza<sup>153</sup>. In risposta a queste obiezioni – rafforzate altresì da ulteriori considerazioni in

<sup>149</sup> Minn. Stat. § 325E.72(2)(h)(1)(i) e (ii); Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1502(5.5)(d). Si veda anche NY Gen. Bus. L. §399-NN (1)(d)(iii).

<sup>150</sup> CA Pub Res Code §§42488.1.

<sup>151</sup> I. BRANNON, K. SEYFERT, *The Economic Downsides of “Right-to-Repair”* (studio pubblicato dalla National Association of Manufacturers), dicembre 2023, disponibile all'indirizzo <https://documents.nam.org/COMM/NAM-3740-Right%20to%20Repair%20Paper%20R4%20V1%20FIN.pdf>.

<sup>152</sup> FTC, *Nixing the Fix*, cit., 24-26.

<sup>153</sup> Cfr. L. C. GRINVALD, O. TUR-SINAI, *Intellectual Property Law*, cit., 120.

ordine alla presunta illegittimità delle suddette leggi sulla riparazione, le quali finirebbero per disciplinare degli ambiti della proprietà intellettuale riservati all'esclusiva competenza federale<sup>154</sup> – i legislatori statali hanno adottato alcune disposizioni volte a salvaguardare i diritti dei produttori. In seno a ogni normativa si rinviene, infatti, una previsione volta a escludere apertamente che i fabbricanti di apparecchiature originali siano tenuti alla divulgazione di codici di sicurezza, codici sorgente e segreti commerciali, nonché alla concessione di licenze<sup>155</sup>. Gli stessi sono finanche autorizzati – così nello Stato di New York e in Minnesota – ad astenersi dal mettere a disposizione mezzi o parti del prodotto che ne consentano la modifica<sup>156</sup>. Tali esenzioni, tuttavia, operano se e nella misura in cui non sia “necessario fornire la documentazione per la riparazione, le parti e gli strumenti a condizioni eque e ragionevoli”<sup>157</sup>. Una siffatta precisazione legislativa, rafforzando l'efficacia del diritto alla riparazione, conferma non solo la generale liceità delle attività di riparazione rispetto alla disciplina del diritto d'autore e dei brevetti, ma anche della divulgazione di qualsiasi informazione, guida o istruzione già condivisa con i riparatori autorizzati<sup>158</sup>. Il rischio, naturalmente, è che a fronte di questa disciplina, i produttori decidano di non fornire più neppure ai loro affiliati la documentazione, gli strumenti e le parti necessari per riparare i prodotti<sup>159</sup>.

Un altro filone di critiche mosse dai produttori alle leggi sul diritto alla riparazione concerne i possibili effetti negativi di tali normative sulla reputazione e sull'equilibrio economico-finanziario delle imprese. Per un verso, infatti, i consumatori potrebbero incolpare l'azienda per qualsiasi malfunzionamento o danno derivante dalle attività eseguite sul prodotto da riparatori terzi o da loro stessi, associando il difetto al marchio visibile sul dispositivo, indipendentemente da chi lo ha riparato o ne ha fabbricato i ricambi non originali impiegati per ripristinarne le funzioni<sup>160</sup>. Secondo i produttori, dunque, le imprese andrebbero incontro a un serio rischio di perdere la fiducia dei clienti; e ciò nonostante che operi una chiara esenzione di responsabilità, introdotta dai legislatori statali, per qualsiasi danno o lesione che si

<sup>154</sup> Su questo tema, v. D. HARTLINE, A. MOSSOFF, *State Right-to-Repair Laws Need to Respect Federal Copyright Laws: A Constitutional, Legal and Policy Assessment*, Hudson Institute, 2022, disponibile all'indirizzo <http://media.hudson.org.s3.amazonaws.com/State+Right-to-Repair+Laws+Need+to+Respect+Federal+Copyright+Laws.pdf>; SARNOFF J. D., *The Right to Repair, Intellectual Property, Exhaustion, and Preemption*, Elvy S-A, Kim NS (eds.) *The Cambridge Handbook of Emerging Issues at the Intersection of Commercial Law and Technology*, Cambridge, 2025, 215-229, spec. 225.

<sup>155</sup> NY Gen. Bus. L. §399-NN (3)(a); Minn. Stat. § 325E.72(5)(a); CA Pub Res Code §§42488.2(c); S.B. 1596, Sec. 1(3)(a) (Or. 2024); Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1503(6)(a)(b).

<sup>156</sup> NY Gen. Bus. L. §399-NN (3)(d); Minn. Stat. § 325E.72(5)(d).

<sup>157</sup> Minn. Stat. § 325E.72(5)(a). In termini equivalenti, S.B. 1596, Sec. 1(3)(a) (Or. 2024); Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1503, sottosezioni (2)(a)(I) e (6)(a); CA Pub Res Code §§42488.2(c). New York non ha introdotto tale eccezione.

<sup>158</sup> Cfr. L. C. GRINVALD, O. TUR-SINAI, op. ult. cit., 97-124.

<sup>159</sup> Ivi, 112.

<sup>160</sup> M. MACANENEY, *If It Is Broken, You Should Not Fix It: The Threat Fair Repair Legislation Poses to the Manufacturer and the Consumer*, 92 ST. JOHN'S L. REV. 331 (2018), spec. 342.

verifichi a causa di interventi sul prodotto realizzati da soggetti diversi dal fabbricante o dai suoi affiliati<sup>161</sup>. Vi sarebbe, inoltre, per altro verso, un problema di costi, dato che per conformarsi ai nuovi obblighi di legge, i produttori dovrebbero sviluppare un sistema o una rete di distribuzione che garantisca ai consumatori e ai fornitori indipendenti il pieno accesso a documenti, strumenti e pezzi di ricambio per la riparazione dei dispositivi “a condizioni eque e ragionevoli”. Tale standard soggettivo, ove si traduca nell’addebito delle sole spese sostenute per la preparazione e l’invio di materiale non digitale, non compenserebbe adeguatamente gli sforzi compiuti dai produttori stessi nella ricerca, progettazione, sviluppo e implementazione di manuali di riparazione, software, hardware e componenti del dispositivo<sup>162</sup>. Allo stesso modo, anche l’obbligo di applicare a terzi e consumatori prezzi e condizioni equivalenti a quelli più favorevoli offerti ai riparatori affiliati potrebbe avere l’effetto di “decimare la rete dei fabbricanti di apparecchiature originali perché i rivenditori autorizzati non avrebbero più un vantaggio economico dalla fornitura di ricambi ai loro clienti”<sup>163</sup>. Ciò potrebbe portare a un aumento generale del prezzo di documenti, strumenti e ricambi, se non dei dispositivi digitali, a scapito non solo delle imprese ma anche dei consumatori. Alcuni ricercatori hanno dimostrato, però, come una siffatta traslazione dei costi sostenuti dalle imprese per conformarsi alle leggi sulla riparazione dipenderebbe dai caratteri propri della produzione di ciascun prodotto<sup>164</sup>. Per i beni durevoli che hanno costi di produzione relativamente bassi, come smartphone e forni a microonde, i produttori potrebbero addirittura reagire abbassando i prezzi per stimolare le vendite e compensare i mancati guadagni derivanti dalla liberalizzazione dei servizi di assistenza post-vendita<sup>165</sup>. Per i beni con costi di produzione elevati, invece, l’eventuale aumento dei prezzi del prodotto si accompagnerebbe all’offerta gratuita di servizi di riparazione, allo scopo di controllarne il mercato<sup>166</sup>.

Le critiche avanzate dai fabbricanti nei confronti delle leggi sul diritto alla riparazione si sono concentrate, inoltre, sull’analisi delle conseguenze che deriverebbero dalla loro adozione per i consumatori, esposti non solo all’aumento incontrollato del prezzo dei prodotti, ma anche al rischio di subire lesioni della propria salute e sicurezza. I dispositivi elettronici digitali sono molto complessi e possono contenere componenti pericolose, come le batterie al litio ad alta energia, che necessitano di riparatori esperti<sup>167</sup>. Una

<sup>161</sup> NY Gen. Bus. L. §399-NN (5); Minn. Stat. § 325E.72(7); S.B. 1596, Sec. 1(3)(C) (Or. 2024); Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1503(3); CA Pub Res Code §§42488.2(h).

<sup>162</sup> M. MACANENEY, op. cit., 344.

<sup>163</sup> I. BRANNON, *A Criticism of 'Right to Repair' Laws*, 47(1) *Regulation* 20 (2024), 24, disponibile all’indirizzo <https://www.cato.org/regulation/spring-2024/criticism-right-repair-laws#will-r-2-r-reduce-consumer-costs>.

<sup>164</sup> C. JIN, L. YANG, C. ZHU, *Right to Repair: Pricing, Welfare, and Environmental Implications*, 69(2) *Management Science* 1017 (2023) disponibile all’indirizzo <https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4401> (Gli Autori sostengono che l’adeguamento dei prezzi in risposta alle leggi sul diritto di riparazione può portare a scenari divergenti che non sempre vanno a vantaggio dei consumatori, migliorano l’efficienza sociale complessiva e riducono l’impatto ambientale).

<sup>165</sup> *Ivi*, 1028.

<sup>166</sup> *Ibidem*.

<sup>167</sup> FTC, *Nixing the Fix*, cit., 26-30.



riparazione impropria potrebbe, inoltre, comportare la perdita ovvero la compromissione dei dati degli utenti, nonché alterare, involontariamente o deliberatamente – magari per aumentare le prestazioni dei beni – le caratteristiche che rendono questi ultimi resistenti agli attacchi informatici e conformi alle normative federali in materia di sicurezza e ambiente<sup>168</sup>. Queste obiezioni, pur in assenza di evidenze che confermino la maggiore entità o frequenza dei suddetti pericoli al di fuori della rete di riparazione autorizzata dal produttore piuttosto che al suo interno<sup>169</sup>, sono state attentamente prese in considerazione dai legislatori statunitensi, trovando spazio in alcune disposizioni statali. In primo luogo, infatti, diversi prodotti, tra cui i dispositivi medici, gli allarmi e i sistemi di accumulo di energia, in ragione dei loro rischi intrinseci per la sicurezza, sono stati effettivamente esclusi dall’ambito di applicazione delle leggi sulla riparazione. I produttori di apparecchiature originali sono stati esentati, altresì, dal fornire documenti, strumenti e ricambi che disattivano o annullano, senza l’autorizzazione del proprietario, sistemi antifurto o di protezione dei dati, nonché password e codici di sicurezza del prodotto<sup>170</sup>. Ai fabbricanti è stato permesso, inoltre, di vendere parti preassemblate ovvero di utilizzare parti serializzate, ove tali misure siano funzionali a garantire l’incolumità dei consumatori<sup>171</sup>, nonché il corretto funzionamento dei sistemi di autenticazione biometrica<sup>172</sup>. In secondo luogo, al medesimo fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti, le leggi sulla riparazione hanno introdotto anche degli obblighi per i riparatori indipendenti. A questi ultimi è stato imposto, infatti, di comunicare, per iscritto e in anticipo, che il servizio richiesto non è autorizzato dal produttore e prevede l’uso di parti non originali<sup>173</sup>. I tecnici non affiliati devono, altresì, invitare i clienti a verificare la copertura della garanzia del prodotto<sup>174</sup> e renderli edotti dei potenziali rischi delle attività di riparazione, raccomandando l’adozione di misure volte a ridurli al minimo<sup>175</sup>. La legge dell’Oregon richiede finanche a tali riparatori di “possedere una certificazione valida e non scaduta che dimostri che la persona ha le capacità tecniche e le competenze necessarie per riparare, in modo sicuro, protetto e affidabile, le apparecchiature elettroniche di consumo secondo standard ampiamente accettati”<sup>176</sup>. Al pari dei fornitori autorizzati, anche i tecnici indipendenti devono quindi acquisire una formazione specifica sul prodotto, necessaria per garantire la privacy e la sicurezza dei consumatori.

Una parte delle contestazioni formulate dai produttori avverso le leggi sulla riparazione si rivolge, infine, anche all’impatto ambientale di tali nor-

<sup>168</sup> I. BRANNON, *op. cit.*, 22-23.

<sup>169</sup> FTC, *Nixing the Fix*, cit., 28-32.

<sup>170</sup> Anche la legge modello, nel prevedere la divulgazione dei codici per ripristinare i lucchetti digitali, richiede che essa avvenga attraverso un sistema sicuro (cfr. *2025 Legislative Template for Digital Right to Repair*, Sec. 2(c) in <https://www.repair.org/legislation>).

<sup>171</sup> Cfr. NY Gen. Bus. L. §399-NN (3)(i); S.B. 1596, Sec. 1(3)(f) (Or. 2024).

<sup>172</sup> Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1503, sottosezione (7)(b)(II).

<sup>173</sup> Colo. Rev. Stat. Ann. §§6-1-1503(8); CA Pub Res Code §§42488.2(e); S.B. 1596, Sec. 2(3)(Or. 2024).

<sup>174</sup> Cfr. NY Gen. Bus. L. §399-NN (6).

<sup>175</sup> S.B. 1596, Sec. 2(2)(Or. 2024).

<sup>176</sup> S.B. 1596, Sec. 1(1)(e)(B)(Or. 2024).

mative. L'obbligo dei produttori di rendere accessibili componenti e strumenti necessari per aggiustare i dispositivi potrebbe favorire, infatti, un'intensificazione dei processi di lavorazione, spedizione e stoccaggio delle imprese, con conseguente aumento delle emissioni inquinanti. Per eludere un obbligo siffatto, inoltre, i fabbricanti potrebbero immettere sul mercato soltanto prodotti usa e getta, contribuendo così all'aumento di rifiuti elettronici. Questi scenari, entrambi plausibili, mettono in discussione l'assunto secondo cui la tutela del diritto alla riparazione sia vantaggiosa non solo per i consumatori e il mercato, ma anche per l'ambiente, in quanto pratica in grado di prolungare *ex se* la durata di vita dei prodotti, ridurre gli sprechi e favorire un uso responsabile delle risorse<sup>177</sup>. Al contrario, invece, tanto le restrizioni imposte dai produttori alla riparazione dei prodotti quanto le misure legislative adottate per rimuovere tali barriere possono essere accomunate da un significativo rischio ecologico<sup>178</sup>. Ad ogni modo, la sostenibilità non è certamente l'obiettivo principale delle leggi statunitensi sulla riparazione, né del movimento, che sottolineano principalmente la necessità di promuovere la concorrenza e proteggere i consumatori, assicurando loro ampia scelta, minori costi e maggiore qualità dei servizi. Un'ulteriore conferma deriva dalle legislazioni introdotte in Minnesota e in California, ai sensi delle quali i produttori sono addirittura esentati dai nuovi obblighi in tema di riparazione ove forniscano gratuitamente, in sostituzione dei prodotti guasti, beni "equivalenti o migliori"<sup>179</sup>. A meno che questi ultimi non includano (contrariamente all'aspettativa dei clienti<sup>180</sup>) anche prodotti rigenerati e ricondizionati, una disposizione del genere palesa, in modo inequivocabile, l'inesistenza di una volontà legislativa tesa alla promozione della riparazione in quanto pratica sostenibile e circolare.

## 11. Conclusione

Le recenti riforme adottate dall'Unione europea e negli Stati Uniti per promuovere la riparazione dei prodotti hanno inteso rafforzare, attraverso l'imposizione di nuovi obblighi ai produttori, il diritto dei consumatori di decidere di ripristinare il funzionamento dei propri beni. La Direttiva (UE) 2024/1799 e le leggi statali sulla riparazione sinora vigenti negli USA convergono, infatti, su un duplice risultato. In primo luogo, entrambe le normative richiedono ai fabbricanti di rendere accessibili, a condizioni ragionevoli, informazioni, parti di ricambio e strumenti essenziali per aggiustare i prodotti. In secondo luogo, esse obbligano i fabbricanti stessi ad astenersi dall'imporre oneri non necessari, tra cui clausole contrattuali, tecnologie software o hardware, che possano impedire il ripristino della completa fun-

<sup>177</sup> C. JIN, L. YANG, C. ZHU, op. cit., 1033.

<sup>178</sup> FTC, *Nixing the Fix*, cit., 41-42.

<sup>179</sup> Minn. Stat. § 325E.72(5)(g); CA Pub Res Code §§42488.2(k).

<sup>180</sup> *Maldonado, et al. contro Apple, Inc., et al.*, n. 3:16-cv-04067-WHO (N.D. Cal. 17 aprile 2019), in cui i consumatori lamentavano di aver ricevuto un dispositivo sostitutivo rigenerato nell'ambito dei programmi AppleCare o AppleCare+, con la promessa di ricevere dei prodotti "nuovi o equivalenti al nuovo". Il 29 aprile 2022, il giudice distrettuale statunitense ha approvato l'accordo di 95 milioni di dollari stipulato dalle parti.



zionalità dei beni acquistati dai consumatori. Tali nuovi obblighi riguardano principalmente le apparecchiature elettroniche digitali: più esattamente, solo i dispositivi per i quali l'UE ha introdotto dei requisiti di riparabilità e solo i beni non esentati (per ragioni di sicurezza, protezione o lobbying) dalle leggi statali statunitensi.

A parte questa convergenza di fondo, lo studio ha messo in luce alcune differenze significative tra le normative esaminate. In particolare, l'Unione europea, contrariamente agli Stati Uniti, non ha previsto che tutti i fabbricanti di apparecchiature originali digitali debbano mettere a disposizione dei tecnici indipendenti e dei clienti quei documenti, strumenti e ricambi che i fabbricanti stessi hanno scelto di rendere disponibili ai propri affiliati. La Direttiva (UE) 2024/1799 ha imposto, invece, ad alcuni produttori, vale a dire, quelli già tenuti a fornire determinati componenti e informazioni ai riparatori professionisti e, in parte limitata, anche ai consumatori, di riparare i prodotti su richiesta dei clienti. Il legislatore europeo, in altri termini – interferendo con le decisioni delle imprese in tema di progettazione dei beni e fornitura di servizi di assistenza post-vendita – ha obbligato i suddetti produttori a ripristinare la funzionalità dei beni di consumo. Una misura siffatta, tuttavia, per quanto orientata, *prima facie*, a rafforzare il quadro di tutele a disposizione dei consumatori europei, specialmente ove questi ultimi non possano avvalersi dei rimedi della garanzia legale, mostra, a un esame più approfondito, scarsa o nessuna attenzione per l'esigenza degli acquirenti di scegliere il professionista a cui affidarsi per riparare il prodotto, ovvero provvedervi in autonomia, senza essere ostacolati dai fabbricanti di apparecchiature originali. L'aver obbligato questi ultimi, anche coloro i quali non offrono la riparazione, a iniziarne la fornitura, offre infatti ai fabbricanti stessi nuove occasioni per consolidare ulteriormente il controllo sul mercato dei servizi post-vendita. Da questo angolo visuale, la nuova Direttiva non promuove l'accesso dei consumatori alla generalità dei servizi di riparazione, ma soltanto a quelli autorizzati dal produttore<sup>181</sup>. All'opposto, le leggi statali statunitensi si concentrano sulla liberalizzazione del mercato e sull'ampliamento della scelta dei consumatori, affinché questi possano accedere a servizi di qualità e a costi inferiori, offerti tanto da riparatori autorizzati quanto da tecnici indipendenti, ovvero optare per l'autoriparazione.

Una conclusione siffatta trova conferma anche guardando alle altre differenze che segnano la distanza tra l'approccio europeo e statunitense in tema di riparazione. Si pensi, in primo luogo, al prezzo e alle condizioni, eque e ragionevoli, in base alle quali i produttori, in entrambi gli ordinamenti esaminati, devono fornire istruzioni, pezzi di ricambio e strumenti ai riparatori indipendenti e ai consumatori. Basate apparentemente sugli stessi standard soggettivi, tali disposizioni risultano certamente più vaghe nella Direttiva (UE) 2024/1799. Quest'ultima, infatti, si limita a obbligare i fabbricanti a fissare un prezzo ragionevole, senza chiarire, come invece fa la maggior parte delle leggi statunitensi sul diritto alla riparazione, che tale prezzo non

<sup>181</sup> S. SVENSSON-HOGLUND, J. L. RICHTER, E. MAITRE-EKERN, T. PIHLAJARINNE, A. MAIGRET, C. DALHAMMAR, *The Emerging 'Right to Repair' legislation in EU and U.S., Paper presented at Going green - Care Innovation* (2018), Vienna, disponibile su <https://lup.lub.lu.se/search/publication/34ca32eb-5148-4b33-b82a-d7cfca46c672>.

debba essere superiore a quello applicato ai riparatori autorizzati. Un'ulteriore divergenza si registra, in secondo luogo, con riguardo al divieto di adottare misure volte a scoraggiare l'impiego di pratiche che ostacolano l'accesso alla riparazione. Oltre ad affermare la regola generale che proibisce ai produttori di impiegare tali tecniche, la Direttiva lascia spazio alla possibilità di implementarle legittimamente ove il loro uso sia necessario per proteggere i diritti di proprietà intellettuale. Le leggi statunitensi sulla riparazione, invece, hanno impedito alle aziende di far leva sui loro diritti d'autore, brevetti e segreti commerciali, quali giustificazioni per eludere l'obbligo di fornire ai tecnici indipendenti e ai consumatori, a condizioni eque e ragionevoli, la documentazione, i ricambi e gli strumenti necessari per ripristinare la piena funzionalità dei prodotti. In terzo luogo, infine, i due sistemi giuridici divergono anche con riguardo alla promozione dell'autoriparazione. In linea con il quadro della progettazione ecocompatibile, la Direttiva conferma che i consumatori possono avere accesso a un prezzo ragionevole a una parte residuale di istruzioni, strumenti e componenti che i fabbricanti devono mettere a disposizione dei riparatori professionisti. Al contrario, nessuna distinzione del genere emerge dall'esame delle leggi statali negli USA, le quali obbligano i produttori a mettere a disposizione di tecnici autorizzati, indipendenti e dilettanti le stesse informazioni, strumenti e ricambi.

Nel complesso, tali differenze normative consolidano l'impressione che la disciplina europea, contrariamente alla legislazione statunitense, non introduca delle misure volte a rimuovere le barriere che ostacolano la riparazione, ma permetta, piuttosto, ai produttori di mantenere un significativo vantaggio nella fornitura dei servizi di assistenza post-vendita. L'efficacia delle norme statunitensi nella rimozione delle suddette barriere potrebbe vacillare, tuttavia, a causa di altri fattori, che vanno dall'imprevedibilità della reazione dei fabbricanti ai nuovi obblighi – soprattutto perché, come si è detto, i produttori potrebbero decidere di eluderli producendo solo beni usa e getta<sup>182</sup> – alla scarsa consapevolezza dei consumatori circa i propri diritti<sup>183</sup>. Secondo un recente sondaggio, infatti, solo il 25% delle persone che vivono in uno Stato in cui è stata adottata una legge sulla riparazione è consapevole di avere il diritto “di portare il proprio prodotto rotto in un'officina indipendente o di ripararlo da sé, invece di dover ricorrere al servizio di riparazione del produttore”<sup>184</sup>. In effetti, le leggi statali statunitensi non hanno introdotto misure specifiche volte a informare i consumatori della riparabilità dei singoli dispositivi, né nella fase successiva alla vendita, quando il bene è ormai difettoso, né prima, al momento dell'acquisto. Al contrario, la disciplina europea, ancora debole nell'affrontare le restrizioni alla riparazione imposte dai fabbricanti, potrebbe forse riuscire meglio, nel lungo termine, a

<sup>182</sup> Supra, par. 10.

<sup>183</sup> D. GOLUBOCK, *Fixing Right-to-Repair Law: Why Efforts to Hold Manufacturers Accountable Are Faltering*, 7 *Ariz. L.J. Emerging Tech.* 1 (2024).

<sup>184</sup> Consumer Reports, *American Experiences Survey: A Nationally Representative Multi-Mode Survey* (2024), 10, disponibile su [https://article.images.consumerreports.org/image/upload/v1721071793/prod/content/dam/surveys/Consumer\\_Reports\\_AES\\_June\\_2024.pdf](https://article.images.consumerreports.org/image/upload/v1721071793/prod/content/dam/surveys/Consumer_Reports_AES_June_2024.pdf).



orientare gradualmente le preferenze dei consumatori in favore delle attività di manutenzione e ripristino dei prodotti. Per un verso, infatti, la Direttiva (UE) 2024/1799 impone ai produttori di informare i clienti del loro diritto di richiedere ai produttori stessi di rimediare ai difetti del bene<sup>185</sup>, obbligando inoltre gli Stati membri a provvedere affinché sia data ampia conoscenza ai consumatori delle misure introdotte dalla nuova normativa<sup>186</sup>. Per altro verso, le regole sulla progettazione ecocompatibile, sebbene abbiano ancora un campo di applicazione assai limitato, favoriscono la circolazione nel mercato di prodotti riparabili, promuovendo così la riparazione sul lato dell’offerta. Al contempo, i nuovi obblighi di informazione precontrattuale gravanti sui professionisti intervengono sul lato della domanda, consentendo ai consumatori di selezionare i prodotti in base alle caratteristiche di durabilità e di riparabilità, delle quali devono essere edotti prima dell’acquisto<sup>187</sup>.

Ricondotte entro la cornice politica e l’ordinamento giuridico di riferimento, le divergenze evidenziate tra l’Unione europea e gli Stati Uniti potrebbero non apparire del tutto sorprendenti. Nel guardare alla riparazione quale strumento per l’attuazione degli obiettivi del Green Deal, infatti, l’UE ha introdotto delle nuove regole volte, in via prioritaria, a favorire un’estensione della durata di vita dei prodotti per ridurre lo smaltimento prematuro. La direttiva ha così obbligato i fabbricanti ad aggiustare i beni di consumo, senza predisporre delle misure utili a eliminare le principali restrizioni che impediscono ai tecnici indipendenti e ai consumatori di poter rimediare a eventuali difetti di tali beni. Ne deriva dunque un potenziale rafforzamento del potere di mercato dei produttori che, lungi dall’essere in contrasto con i dichiarati obiettivi politici dell’Unione, appare invece pienamente coerente con questi ultimi. Un risultato siffatto promuove, infatti, la riparazione come pratica circolare, seppur eseguita dai fabbricanti di apparecchiature originali, confermando, altresì, la radicata caratteristica “produttivista” dell’ordinamento giuridico europeo che fa sì che esso “rimanga molto più propenso degli americani a percepire diritti e interessi dal lato dell’offerta, piuttosto che da quello della domanda”<sup>188</sup>. All’interno di un quadro giuridico così orientato, anche l’intento più volte dichiarato dal legislatore euro-unitario di voler rafforzare la protezione dei consumatori trova una sua compiuta collocazione, ove si realizzi mediante delle misure idonee a garantire elevati standard di qualità, sicurezza e protezione dei servizi di riparazione<sup>189</sup>. L’approccio statunitense, all’opposto, si caratterizza per l’attenzione rivolta all’eliminazione delle barriere che intralciano o impediscono a tecnici indipendenti e ai privati di ripristinare la funzionalità dei prodotti difettosi fuori dalla rete del fabbricante. In questo quadro, teso alla preservazione della libertà di accesso al mercato post-vendita e alla tutela dell’interesse economico dei consumatori a godere di un’ampia scelta tra

<sup>185</sup> Direttiva (UE) 2024/1799, art. 6.

<sup>186</sup> Direttiva (UE) 2024/1799, art. 12.

<sup>187</sup> Direttiva (UE) 2024/825.

<sup>188</sup> J. Q. WHITMAN, op. cit., 348.

<sup>189</sup> Ivi, 370-371 (ove si sottolinea la differenza tra “*consumer protection interests*” e “*consumer economic interests*”, rispettivamente favoriti da un diritto orientato al produttore, tipico dell’Europa continentale, e da un diritto orientato al consumatore, proprio degli Stati Uniti).

una pluralità di servizi di elevata qualità e a basso costo, la riparazione – come chiarito in alcune leggi statali – diviene finanche una pratica equivalente alla sostituzione del bene da parte dei produttori.



